

F.I.A.M.

FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI

REGOLAMENTO ORGANICO, TECNICO ED ORGANIZZATIVO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, l'anno 2004, il giorno 25 del mese di settembre, in Forte dei Marmi.

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - EMANAZIONI E MODIFICHE

1. Il presente Regolamento Organico, Tecnico ed Organizzativo, predisposto dal Consiglio della F.i.a.m. e ratificato dall'Assemblea, è emanato in attuazione a quanto stabilito dallo Statuto F.i.a.m..
2. Tutti i Soci della F.i.a.m. possono proporre modifiche al presente Regolamento entro il 30 Giugno di ogni anno. Tali proposte, qualora approvate dal Consiglio, entreranno in vigore dopo essere state sottoposte a ratifica nella successiva Assemblea.
3. L'anno sportivo coincide con l'anno solare.

Art. 2 - ADESIONI ED OBBLIGHI

1. I Soci Fondatori, le Società, i Dirigenti Centrali, Periferici e Sociali, gli Ufficiali di Gara, gli Insegnanti Tecnici, gli Atleti e tutti quanti aderiscono alla F.i.a.m. devono aderirvi secondo le disposizioni previste dal Regolamento Organico e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi della F.i.a.m..
2. Tutti coloro che aderiscono alla Federazione si impegnano ad operare con assoluta lealtà, correttezza e con la severa osservanza delle norme che regolano l'educazione e lo sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta.
3. Essi non possono, senza autorizzazione da parte del Consiglio F.i.a.m., avere relazioni sportive con organizzazioni con le quali la Federazione non abbia rapporti o convenzioni e parimenti non possono, sempre senza l'autorizzazione del Consiglio, rivestire cariche presso enti di promozione sportiva o presso altre organizzazioni, enti o federazioni sportive nazionali. Non possono altresì avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi della F.i.a.m., con particolare riguardo verso gli Ufficiali di Gara.

Art. 3 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA: COLLEGIO ARBITRALE

1. Tutti coloro che aderiscono alla F.i.a.m. esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere, in prima istanza, ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni controversia per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella normale competenza degli Organi della F.i.a.m..
2. Il Collegio Arbitrale è composto da un Presidente e da due Membri nominati uno da ciascuna delle due parti. Il Presidente è designato dal Consiglio della F.i.a.m. scegliendo tra i suoi membri.
3. Il Collegio Arbitrale, giudica, quale amichevole compositore, inappellabilmente e senza particolari formalità di procedura.
4. La decisione deve essere emessa entro 90 giorni dalla nomina del Collegio e, per l'esecuzione, deve essere depositata entro venti giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria Federale che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. Nel caso la decisione del Collegio Arbitrale non soddisfi una od entrambe le parti, le stesse saranno libere di agire nelle sedi legali che riterranno più opportune.

TITOLO II - I SOCI FONDATORI

Art. 1 - INQUADRAMENTO

1. Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione della F.i.a.m..
2. I Soci Fondatori sono inquadrati come tali in uno speciale Albo.

Art. 2 - TESSERAMENTO

1. I Soci Fondatori, per mantenere la loro qualifica, hanno l'obbligo del tesseramento annuale alla F.i.a.m..
2. Ai Soci Fondatori verrà rilasciata una particolare tessera di socio.

Art. 3 - DIRITTI E DOVERI

1. I Soci Fondatori partecipano di diritto alle Assemblee della F.i.a.m. con i voti previsti dall'Art. 24 dello Statuto.
2. I Soci Fondatori possono svolgere tutte le attività della Federazione, nel rispetto dei Regolamenti, purché acquisiscano i relativi gradi e qualifiche e si tesserino nelle varie specialità, categorie o classi.
3. I Soci Fondatori hanno il dovere di rispettare tutte le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti. Essi dovranno operare al meglio delle loro possibilità per lo sviluppo della F.i.a.m.. Dovranno, inoltre, costituire un esempio per tutti i tesserati in quanto a moralità, integrità e rettitudine.

Art. 4 - CESSAZIONE

1. I Soci Fondatori cessano di fare parte della F.i.a.m. per:
 - a) Dimissioni.
 - b) Mancato tesseramento entro il 28 Febbraio di ogni anno.
 - c) Radiazione deliberata dal Consiglio della F.i.a.m. per gravi infrazioni allo Statuto ed ai Regolamenti nonché per condotta riprovevole. Avverso al provvedimento di radiazione il Socio Fondatore potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, nel corso della prima Assemblea F.i.a.m., la quale potrà ratificare la delibera del Consiglio o reintegrare il Socio. In attesa di tale decisione il Socio Fondatore si intende sospeso da ogni attività nell'ambito della F.i.a.m..

TITOLO III - LE SOCIETÀ': NORME E DISCIPLINE

Art. 1 – AFFILIAZIONI

1. Possono essere affiliate alla F.i.a.m. le società che non abbiano fine di lucro, e siano rette da un Organo Direttivo Sociale regolarmente eletto dall'Assemblea dei soci in base alle norme di uno statuto sociale approvato dalla F.i.a.m.. I gruppi sportivi militari e militarizzati, o comunque dipendenti da una Pubblica Amministrazione, sono parificati alle società sportive. Le personalità giuridiche che hanno come scopo il conseguimento delle finalità della F.i.a.m. come da statuto. I rapporti fra Società e Tecnici sono disciplinati dal Titolo VI del presente Regolamento. Le società devono avvalersi dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla F.i.a.m..
2. I rapporti fra Società e Tecnici sono disciplinati dal Titolo VI del presente Regolamento.
3. Le domande di affiliazione debbono essere inviate, in triplice copia, alla Segreteria Generale, redatte su apposito modulo, scritte a macchina o, chiaramente, in stampatello. Tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e corredato da una copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto Sociale e del Verbale dell'ultima assemblea elettiva sottoscritto dal Presidente della Società. Dovrà inoltre essere allegata ricevuta del versamento della quota di affiliazione tramite bonifico bancario. Fotocopia del modulo di affiliazione dovrà essere trattenuta dalla società in attesa che la Segreteria Generale F.i.a.m. restituisca originale debitamente vistato.
4. Al fine di migliorare la comunicazione la F.i.a.m. utilizza il mezzo informatico Internet e pubblica tutte le circolari e i moduli direttamente On-Line. In sintesi la Federazione utilizzerà il mezzo informatico come mezzo di comunicazione con i tesserati, gli affiliati, gli Organi Centrali, gli Organi Periferici e tutti i soci F.i.a.m.
5. Le affiliazioni hanno valore per l'anno sportivo in corso. Sulle domande di affiliazione delibera il Consiglio della F.i.a.m..
6. La Società si intende regolarmente affiliata dall'atto di ratifica da parte del Consiglio della F.i.a.m.. Fino a tale data non sarà consentito svolgere alcuna attività.

Art. 2 – RIAFFILIAZIONI

1. Le Società debbono ogni anno sportivo inviare alla Segreteria Generale domanda di riaffiliazione redatta in triplice copia su apposito modulo, scritte a macchina o, chiaramente, in stampatello. Tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla ricevuta di versamento della quota di riaffiliazione, nonché del verbale dell'ultima assemblea sociale elettiva sottoscritto dal Presidente della Società. Fotocopia del modulo di riaffiliazione dovrà essere trattenuta dalla società in attesa che la Segreteria Generale F.i.a.m. restituisca originale debitamente vistato.
2. Le domande di riaffiliazione debbono essere presentate entro il 31 Dicembre per l'anno successivo e valgono per l'intero anno sportivo. Le domande pervenute dopo tale termine valgono quale nuova affiliazione e le Società perdono di conseguenza ogni diritto precedentemente acquisito. Farà fede il timbro postale in caso di invio a mezzo raccomandata, o la data in cui è stata spedita via fax copia attestante l'avvenuto versamento alla F.i.a.m., o ancora la data del bonifico di versamento della quota di affiliazione sul c/c bancario della Federazione.
3. Al fine di migliorare la comunicazione la F.i.a.m. utilizza il mezzo informatico Internet e pubblica tutte le circolari e i moduli direttamente On-Line. In sintesi la Federazione utilizzerà il mezzo informatico come

mezzo di comunicazione con i tesserati, gli affiliati, gli Organi Centrali, gli Organi Periferici e tutti i soci F.i.a.m.

4. Sulle domande di riaffiliazione esercita il controllo la Segreteria della F.i.a.m.. La società si intende affiliata dall'atto di ratifica del Consiglio: fino a tale data non sarà consentito svolgere alcuna attività. Le società con provvedimento disciplinare in corso saranno momentaneamente sospese in attesa di ratifica.
5. Per l'anno 2004/2005 al fine di regolarizzare le iscrizioni e riconciliarle con il nuovo termine di chiusura bilancio la F.i.a.m., nella persona del Presidente del Consiglio, promuove la chiusura dell'anno sportivo dei tesserati F.i.a.m. aperto il 01 Settembre 2004 a tutto il 31 Dicembre 2005.

Art. 3 - NOTIFICA DELLE DECISIONI E RICORSI

1. Dell'accettazione delle domande di affiliazione e di riaffiliazione sarà data notizia a mezzo di comunicazioni ufficiali. La mancata accettazione dovrà essere notificata, specificandone i motivi, direttamente alla Società interessata e per conoscenza al competente Delegato Regionale, entro il 28 Febbraio per le riaffiliazioni ed entro 90 giorni dalla data di presentazione per le affiliazioni. Dopo tali date vale il tacito assenso.
2. Avverso la mancata accettazione le Società possono, entro 30 giorni dalla notifica, ricorrere al Giudice Sportivo, la cui decisione è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, alla Commissione d'Appello. Il ricorso dovrà essere presentato in originale direttamente al destinatario e in copia al Consiglio Federale allegato della Copia del Bonifico per le spese di istruttoria quantificate in Euro 200.

Art. 4 - VARIAZIONI

Il Presidente della Società dovrà comunicare entro 30 giorni, a mezzo Raccomandata, le variazioni riguardanti la composizione dell'Organo Direttivo Sociale, la persona del Tecnico Responsabile l'indirizzo o il recapito sociale e comunque ogni modifica intervenuta sui dati e notizie forniti con il modulo di affiliazione o di riaffiliazione.

Art. 5 - DOVERI DELLE SOCIETÀ

1. L'affiliazione comporta, per la Società ed i propri componenti, l'impegno di accettare ed osservare, senza riserve ed a tutti gli effetti, lo Statuto, il presente Regolamento e tutti gli altri Regolamenti nonché tutte le decisioni, disposizioni e deliberazioni dei competenti Organi o di chiunque dagli stessi sia stato autorizzato ad emanarne.
2. In particolare le Società sono tenute a:
 - a) Tesserare tutti i propri atleti dopo averli sottoposti alla visita medica di idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie in vigore;
 - b) Assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica e morale, facendoli partecipare, nei limiti del possibile, alle gare, agli esami ed agli stages indetti dalla F.i.a.m.;
 - c) Notificare ai propri componenti, eventualmente colpiti da sanzioni disciplinari da parte della F.i.a.m., i provvedimenti adottati a loro carico e farli osservare;
 - d) Non svolgere attività di qualsiasi genere con alcun ente, associazione od organizzazione con cui la F.i.a.m. non abbia stilato convenzione senza preventiva autorizzazione del Consiglio: di regola l'autorizzazione viene concessa salvo concomitanza con evento Federale;
 - e) Far partecipare i propri atleti agli incontri internazionali in cui siano impegnate le squadre rappresentative nazionali o regionali, ed ai relativi raduni o allenamenti, ogni qualvolta ne vengano richieste dai competenti Organi, segnalando per tempo le eventuali assenze motivate da valide e documentate ragioni;
 - f) Astenersi dal servirsi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere, in termini irrispettosi, critiche e censure contro gli Organi della F.i.a.m.;
 - g) Non aprire nuove associazioni nei comuni capoluoghi di provincia o di regione, se i locali normalmente adibiti agli allenamenti sono ubicati ad una distanza inferiore a Km.2 da altra affiliata F.I.A.M. precedentemente esistente. La suddetta norma non vale in caso di nulla osta di assenso all'apertura da parte della società preesistente o di nulla osta del Consiglio F.i.a.m. su istanza motivata della nuova associazione a seguito di indagine attestante come la società preesistente non venga danneggiata. Per i comuni non capoluogo di provincia o di regione, dovrà essere preventivamente comunicata la distanza esistente da altra società; la Federazione, a seguito di indagine conoscitiva, comunicherà assenso o diniego.
3. Le Società sono responsabili che i propri Dirigenti, Soci, Atleti, Tecnici e comunque componenti a qualsiasi titolo, rispettino le norme di cui al comma precedente. Le Società sono altresì responsabili della disciplina e del comportamento dei propri componenti durante le manifestazioni organizzate o autorizzate dalla F.I.A.M..

Art. 6 – CESSAZIONE

Le società cessano di far parte della F.i.a.m. per:

1. Scioglimento della società, regolarmente deliberato e ratificato dall'Assemblea Straordinaria dei soci come previsto dallo statuto sociale.
2. Mancato rinnovo dell'affiliazione o della riaffiliazione.
3. Mancata accettazione del rinnovo dell'affiliazione o della riaffiliazione. In tal caso la società cessa di far parte della F.i.a.m. dopo il 30° giorno dalla data di notifica del provvedimento, oppure dal giorno in cui il provvedimento, eventualmente impugnato, diventa definitivo.

4. Radiazione deliberata dai competenti Organi giudicanti della F.i.a.m.. Avverso al provvedimento di radiazione, deliberato dal Giudice Sportivo, gli interessati potranno ricorrere rivolgendosi alla Commissione d'Appello entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso versando la prescritta tassa, restituibile in caso di accoglimento. La società o il socio radiato cessa di far parte della F.i.a.m. dal giorno in cui scadono i termini di presentazione del ricorso oppure dal giorno della pubblicazione della decisione della Commissione d'Appello. Nelle more gli interessati si intendono sospesi da ogni attività sociale.
5. La mancanza di Direttore Tecnico preclude alla Società il diritto di appartenenza alla F.i.a.m.. Le Società affiliate che si dovessero trovare in questa situazione devono avvisare urgentemente la Segreteria della Federazione, il Consiglio Federale nella persona del Presidente nominerà un Direttore Tecnico Supplente consentendo alla Società affiliata la designazione di nuovo Direttore Tecnico entro il termine di mesi tre dalla vacazione. Il costo della supplenza verrà quantificato dal Consiglio Federale.

Art. 7 - DISCIPLINA

1. La violazione, da parte di qualsiasi componente la F.i.a.m., di una norma dello Statuto, di qualsiasi Regolamento, delle disposizioni impartite dai competenti organi tramite Comunicati e Circolari e, comunque, delle norme di correttezza, educazione e disciplina che costituiscono i principi fondamentali della F.i.a.m., produce l'immediata sospensione ed è passibile di sanzioni.
2. Per le infrazioni commesse dai membri del Consiglio F.i.a.m. e dai Presidenti o Commissari dei Comitati Regionali, è competente a decidere esclusivamente il Consiglio F.i.a.m.. Per tutti gli altri casi è competente il Giudice Sportivo.
3. Le sanzioni si distinguono in disciplinari e sportive.

Art. 8 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Sono sanzioni disciplinari:
 - a) L'ammonizione, che viene inflitta per infrazioni disciplinari per le quali non si viola intenzionalmente la norma sportiva.
 - b) L'ammonizione solenne, che si applica alle infrazioni disciplinari di lieve entità.
 - c) L'ammenda, che si applica unicamente alle Società, con un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 2.000,00 per infrazioni commesse direttamente o per responsabilità oggettiva.
 - d) La squalifica fino ad un massimo di 2 anni, che si infligge per infrazioni gravi. Nel corso di qualsiasi squalifica gli interessati sono sospesi da ogni attività Federale;
 - e) Il ritiro della tessera, che si commina per infrazioni disciplinari gravissime, che denotano in chi le ha commesse assoluta mancanza di comprensione del rispetto delle norme sportive.
 - f) La radiazione, che si infligge quando chi ha commesso l'infrazione rivela la propria indegnità morale e sportiva.
2. Le società, allorché l'infrazione disciplinare di un proprio membro è commessa in occasione di una manifestazione, rispondono comunque oggettivamente dell'infrazione stessa, salvo l'accertamento delle eventuali responsabilità individuali.
3. Le società punite con un ammenda sono sospese da ogni attività federale qualora non abbiano provveduto al pagamento, entro 30 giorni dalla data in cui la sanzione diviene definitiva.
4. Chiunque incorra in una sanzione disciplinare superiore a 12 mesi, non potrà più candidarsi ad incarichi elettivi, sia Centrali che Periferici, salvo specifica amnistia nel frattempo intervenuta deliberata dal Consiglio F.i.a.m. e ratificata dall'Assemblea.

Art. 9 - SANZIONI SPORTIVE

1. Sono sanzioni sportive:
 - a) La squalifica della società, sino ad un massimo di 6 mesi, che si applica quando l'infrazione disciplinare è commessa, in concorso tra di loro da due o più atleti appartenenti alla stessa società, che di conseguenza viene esclusa dalla classifica;
 - b) La dichiarazione di sconfitta, nelle gare a squadre, che si infligge per un'infrazione disciplinare commessa in concorso tra di loro da due o più atleti gareggianti appartenenti alla stessa società, che di conseguenza viene esclusa dalla classifica;
 - c) L'esclusione di una società dalla classifica di una gara, che si commina quando si verificano incidenti gravi, tali da influire sostanzialmente sullo svolgimento della gara, stage e corsi.
2. In tutti i casi sopra indicati, quando è necessaria la ripetizione della gara, alla società riconosciuta responsabile verranno addebitate le spese relative.
3. Le sanzioni sportive si possono applicare congiuntamente o separatamente dalle sanzioni disciplinari.

Art. 10 - MISURA DELLE SANZIONI

1. La severità delle sanzioni deve essere commisurata alla gravità della mancanza commessa e sarà stabilita in base alle risultanze degli atti ufficiali oppure previa istruttoria.

2. Per atto ufficiale si intende quello proveniente da un Ufficiale di Gara o da un Organo o Dirigente centrale o periferico.
3. L'istruttoria si esplica attraverso l'indagine promossa su reclamo o ricorso che non sia atto ufficiale ed espletata dal Giudice Sportivo o su esplicita richiesta della persona o ente sottoposto a giudizio. In questo caso le spese di istruttoria sono comunque a carico dell'interessato.

Art. 11 -RECIDIVA

1. Nella comminazione delle pene, il Giudice Sportivo deve tener conto della recidiva generica e di quella specifica.
2. La recidiva generica costituisce aggravante e comporta l'applicazione di pena più grave di quella applicabile nella specie. Quella specifica comporta l'applicazione di una pena ancora più grave.
3. La qualifica di Insegnante Tecnico, Ufficiale di Gara, o di Atleta Azzurro costituisce sempre aggravante.

Art 12 - NOTIFICA, RICORSI, NORME PROCEDURALI

1. Tutti i provvedimenti devono essere notificati dalla Segreteria Generale agli interessati, tramite la loro società, con lettera raccomandata AR o fax che comprovi l'avvenuto invio.
2. Gli atti contenenti i rapporti ed i ricorsi debbono essere subito trasmessi dalla Segreteria Generale al Giudice Sportivo competente, che li delibererà, con decisione motivata, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento dei documenti. Avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo e del Consiglio F.i.a.m. è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso dovrà essere accompagnato dalla relativa tassa, versata contestualmente alla presentazione.
3. La Commissione d'Appello giudica, in base agli atti che le verranno trasmessi dalla Segreteria Generale. La decisione della Commissione d'Appello è inappellabile.
4. La Segreteria Generale è tenuta ad istituire, aggiornare e conservare lo schedario dei provvedimenti. Le copie delle annotazioni debbono essere allegate agli atti che vengono trasmessi al Giudice Sportivo.

TITOLO IV – ATLETI

Art. 1 - ATLETI: REQUISITI GENERALI

1. Per poter svolgere attività nella F.i.a.m., tutti gli atleti debbono essere muniti di Licenza Federale (BudoPass) con bollino valido per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Società affiliata per la specialità che l'atleta intende praticare.
2. Possono essere tesserate alla F.i.a.m. come atleti, unicamente attraverso le Società affiliate, persone di nazionalità italiana immuni da indegnità morale o sportiva e che non siano mai state colpite da provvedimenti di ritiro della Licenza Federale o radiazione, giuste le norme dello Statuto.
3. Possono essere tesserate alla F.i.a.m. anche persone di nazionalità straniera che potranno partecipare a tutte le attività F.i.a.m. con eccezione dei Campionati Italiani Individuali, purchè la loro presenza sul territorio Italiano sia regolarizzata.

Art. 2 - SUDDIVISIONE DEGLI ATLETI

A seconda dell'attività, dell'età, del peso personale e della capacità tecnica acquisita, gli atleti si suddividono in gruppi, classi, categorie e gradi.

Art. 3-GRUPPI

1. Per poter praticare, gli atleti devono aver superato positivamente la visita di idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie in vigore ed essere tesserati alla F.i.a.m. per l'anno in corso tramite una Società affiliata.
2. Gli atleti si dividono in 3 gruppi:
 - a) PREAGONISTI
 - b) AGONISTI
 - c) NON AGONISTI
 - a. Sono PreAgonisti (PA) gli atleti con età compresa fra il 5° ed il 12° anno di età (dal 01 Gennaio dell'anno in cui compiono 5 anni fino al 31 Dicembre dell'anno in cui compiono 12° anni). I PreAgonisti possono svolgere attività a carattere educativo, propedeutico ed agonistico tecnico dimostrativo (kata) secondo i programmi tecnici emanati dalla F.i.a.m..
 - b. Sono Agonisti (AG) tutti coloro che sono riconosciuti idonei alla pratica agonistica delle discipline riconosciute dalla F.i.a.m. a partire dal 01 Gennaio dell'anno in cui compiono il 13° anno di età sino al 31 Dicembre del 50° anno, salvo parere estensivo del Consiglio F.i.a.m..
 - c. Sono Non Agonisti (NA) tutti gli atleti, a partire dal 01 Gennaio dell'anno in cui compiono il 13° anno in poi che, riconosciuti idonei alla pratica sportiva generica delle discipline F.i.a.m., non intendono svolgere attività agonistica o che hanno superato il limite indicato per l'agonismo.

Art. 4 - CLASSI

1. A seconda della loro età, gli atleti agonisti sono suddivisi nelle classi stabilite dai relativi Regolamenti.
2. Il passaggio di classe avviene nell'anno immediatamente successivo a quello in cui viene compiuto il massimo degli anni previsti per ciascuna classe.
3. I "PreAgonisti ed i "Non Agonisti" sono inquadrati nelle classi previste dai relativi Regolamenti F.i.a.m..

Art. 5 - CATEGORIE

Tutti gli agonisti tesserati partecipano all'attività sportiva suddivisi in categorie, a seconda del loro peso personale, relativamente a quanto stabilito dai Regolamenti F.i.a.m..

Art. 6 - GRADI

1. A seconda del livello tecnico raggiunto, gli atleti sono suddivisi in gradi (Kyu o Dan) secondo le norme stabilite dal Regolamento. Per gli stranieri potrà essere riconosciuto, dal Consiglio F.i.a.m., il grado assegnato dalla Federazione di origine, dietro presentazione di idonea documentazione.
2. Il Presidente, "motu proprio", potrà assegnare gradi per particolari meriti acquisiti, secondo le norme statutarie.
3. Per qualsiasi passaggio di grado dovrà sempre essere versata alla Segreteria la tassa d'esame prevista dalle norme di Affiliazione e Tesseramento dell'anno in corso.

Art. 7 - TESSERAMENTO

1. Per ottenere il tesseramento dei propri atleti, le Società affiliate dovranno presentare richiesta alla Segreteria Generale e versare una quota annuale, secondo le norme di Affiliazione e Tesseramento che saranno rese note annualmente.
2. La F.i.a.m. a convalida del tesseramento rilascerà l'apposita Licenza Federale conosciuta come BudoPass;
3. Le richieste di nuovo tesseramento potranno essere presentate dal 1 Gennaio fino al 31 Dicembre di ogni anno.
4. La Società dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che gli atleti sono in possesso di idonea certificazione medica come previsto dalle norme sanitarie vigenti. I certificati medici dovranno essere custoditi presso la Sede Sociale a disposizione per eventuali accertamenti. Soltanto il possesso di tale certificato consente agli atleti di svolgere attività.
5. La Licenza Federale (BudoPass) costituisce documento di riconoscimento a tutti gli effetti nell'ambito della F.i.a.m.. Tuttavia l'interessato dovrà documentare la propria identità personale con un documento ufficiale munito di fotografia, se richiesto dagli organi della F.i.a.m..
6. Nel caso la Licenza Federale non fosse ancora pervenuta, sarà sufficiente esibire il modulo di affiliazione corredato da copia del versamento della quota sul C/c Bancario F.i.a.m. e da documento di identità valido.

Art. 8 - RINNOVO DEL TESSERAMENTO

1. Il tesseramento dovrà essere rinnovato annualmente.
2. Le quote e le modalità per il rinnovo del tesseramento saranno rese note annualmente dalla F.i.a.m..
3. Il rinnovo deve essere richiesto dalla Società interessata entro il 31 Dicembre. Trascorso tale termine, il rinnovo potrà essere ugualmente richiesto ma, nel frattempo, l'atleta potrà richiedere lo scioglimento del vincolo sociale, a meno che la Società non sia in grado di dimostrare che è l'atleta stesso responsabile del ritardo. Nelle more del tesseramento l'atleta non potrà partecipare all'attività federale.

Art. 9 - DUPLICATI DELLE TESSERE DI LICENZA FEDERALE

Qualora per una causa qualsiasi, venisse smarrita o distrutta la Licenza Federale di un'atleta, la Società interessata potrà richiederne il duplicato alla Segreteria Generale della F.I.A.M. pagando la prescritta tassa.

Art. 10 - VINCOLO SOCIALE, TRASFERIMENTI

1. Con la consegna del certificato medico attestante la volontà dell'atleta di tesserarsi presso Associazione aderente alla F.i.a.m., l'atleta contrae un vincolo con la Società medesima, per l'anno in cui il tesseramento si riferisce.
2. Il vincolo ha effetto soltanto dal momento in cui la società presenta ai competenti organi della F.i.a.m. la Licenza Federale per la vidimazione. Il vincolo è rinnovato per l'anno successivo e così di seguito a meno che l'atleta non comunichi l'intenzione di trasferirsi presso altra società entro il 31 Dicembre. La richiesta deve essere inviata, a mezzo lettera raccomandata, alla società di provenienza ed al Delegato Regionale competente per i trasferimenti nell'ambito della medesima regione ed alla Segreteria Generale per i trasferimenti ad altre regione. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
 - a) Cognome e nome;
 - b) Indirizzo;
 - c) N. della Licenza Federale;
 - d) Società per la quale l'atleta è tesserato;
 - e) Società presso la quale l'atleta intende trasferirsi;
 - f) Motivi del trasferimento;

3. Dopo il 31 Dicembre l'atleta potrà chiedere il trasferimento solo per i seguenti motivi:
 - a) Cambiamento di residenza;
 - b) Assolvimento obblighi di leva;
 - c) Nulla osta della società di provenienza;
 - d) Mancata riaffiliazione della società entro il 31 Dicembre;
 - e) Mancato tesseramento dell'atleta per colpa della società;
 - f) La mancata affiliazione della società nei termini prescritti non potrà essere invocata come motivo della richiesta di trasferimento se, al momento della presentazione della richiesta stessa, la società si è già riaffiliata;
 - g) Il mancato tesseramento non potrà essere invocato se la società potrà dimostrare di aver invitato l'atleta, con lettera raccomandata, a presentarsi alla visita medica per il rinnovo del tesseramento e l'atleta non avrà aderito a tale invito.
4. Gli atleti che chiedono il trasferimento ad altra società non possono tesserarsi presso la nuova società prima che i competenti organi della F.i.a.m. non lo abbiano autorizzato.
5. Nel corso dell'anno non potrà essere rilasciata allo stesso atleta più di una Licenza Federale: l'atleta che contragga volutamente due tessere per distinte società nello stesso anno, si renderebbe passibile di squalifica per un minimo di 6 mesi. Provvedimenti potranno inoltre essere adottati a carico della società che abbia fatto contrarre una Licenza Federale ad un atleta già vincolato per altro sodalizio salvo il caso di comprovata buona fede. Agli effetti del tesseramento se l'atleta non era precedentemente tesserato per alcuna società, sarà ritenuta valida la prima Licenza Federale inviata, in ordine di tempo, ai competenti organi della F.i.a.m.. In caso contrario sarà valido unicamente il vincolo precedentemente contratto.
6. In qualsiasi momento dell'anno, anche se già tesserato per l'anno in corso, l'atleta potrà chiedere il trasferimento ad altro sodalizio se la società si è sciolta.
7. In casi di particolare importanza, ove risultino chiaramente serie motivazioni di eccezionalità, l'atleta potrà fare istanza direttamente al Consiglio della F.i.a.m. che deciderà inappellabilmente.

Art. 11 - DECISIONE SULLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. Per i trasferimenti nell'ambito della medesima regione, lo Staff del Delegato Regionale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, comunicando le sue decisioni alla Segreteria Generale, alla società di appartenenza ed all'interessato.
2. Avverso le decisioni del Delegato Regionale, è ammesso ricorso al Giudice Sportivo entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso dovrà essere inoltrato tramite la Segreteria Generale, accompagnato dalla prescritta tassa, restituibile in caso di accoglimento.
3. Per i trasferimenti ad altra regione la Segreteria Generale provvederà entro il termine massimo di 60 giorni. Avverso la decisione è ammesso ricorso al Giudice Sportivo nei termini di cui al punto n°2.

Art. 12 - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA LICENZA FEDERALE (BUDOPASS)

Gli atleti trasferiti sono tenuti a restituire la Licenza Federale personale alla Segreteria Generale della F.i.a.m. entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione del trasferimento.

Art. 13 - DOVERI DEGLI ATLETI

1. Nel tesserarsi alla F.i.a.m. oltre gli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti gli atleti assumono i seguenti specifici doveri:
 - a) Sottoporsi periodicamente a visita medica secondo le norme di legge in vigore;
 - b) Portare il massimo rispetto verso il pubblico, i dirigenti, tecnici, atleti ed U.d.G. F.i.a.m., rispettando le decisioni di questi ultimi in ogni occasione;
 - c) Accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti organi astenendosi da qualsiasi forma di protesta che non sia corretta ed educata;
 - d) Evitare di provocare l'intervento di qualsiasi altro ente o persona estranea alla Federazione;
 - e) Non avvalersi della stampa o di mezzi di pubblica informazione per muovere critiche o censure, in termini irraguardosi, agli organi della F.i.a.m. o alle persone che li rappresentano;
 - f) Presentare eventuali reclami o ricorsi solo tramite la propria società nei modi e nei termini previsti dai Regolamenti e comunque sempre in modo corretto ed educato;
 - g) Accettare ed eseguire senza discutere le decisioni degli Ufficiali di Gara durante il corso delle manifestazioni nazionali, regionali e sociali;
 - h) Tenere una buona condotta nell'attività sportiva come nella vita civile;
 - i) Segnalare tempestivamente le eventuali assenze giustificate da seri e fondati motivi;
 - j) Partecipare, salvo giustificati motivi, alle manifestazioni alle quali si è iscritti e condurre le stesse regolarmente a termine;
 - k) Gli atleti che si ritirano da una manifestazione senza giustificato motivo perdono il diritto di presentare eventuali reclami e vengono esclusi dalla classifica di gara;

- l) Astenersi nel modo più assoluto dall'uso di sostanze vietate dalle norme sanitarie in vigore prima, durante e dopo le gare;
- m) Mantenere sempre un contegno allineato ai principi morali ed educativi dello Statuto F.i.a.m..
- n) Evitare di svolgere qualsiasi attività con organizzazioni o enti con i quali la F.i.a.m. non abbia sottoscritto specifica convenzione, senza preventiva autorizzazione del Consiglio.

Art. 14 - CLASSI E CATEGORIE DEGLI AGONISTI

Tutti i tesserati come Agonisti dovranno presentare alle società, all'atto del tesseramento un certificato di idoneità specifica, come previsto dalle norme sanitarie in vigore.

1. Tesserati come Agonisti sono distinti nelle seguenti classi di età:
 - a) **ESORDIENTI:**
dal 13° anno al 14° anno, dal 1° Gennaio dell'anno nel quale compiono il 13° anno al 31 Dicembre dell'anno nel quale compiono il 14° anno.
 - b) **CADETTI:**
dal 15° anno al 17° anno, dal 1° Gennaio dell'anno nel quale compiono il 15° anno al 31 Dicembre dell'anno nel quale compiono il 17° anno.
 - c) **JUNIORES:**
dal 18° anno al 20° anno, dal 1° Gennaio dell'anno nel quale compiono il 18° anno al 31 Dicembre dell'anno nel quale compiono il 20° anno.
 - d) **SENIORES:**
dal 21° anno al 35° anno, dal 1° Gennaio dell'anno nel quale compiono il 21° anno al 31 Dicembre dell'anno nel quale compiono il 35° anno.

MASTER:
dal 36° anno al 40° anno, dal 1° Gennaio dell'anno nel quale compiono il 36° anno al 31 Dicembre dell'anno nel quale compiono il 40° anno. Limitatamente alle gare di Forme o a formule di gara adeguatamente predisposte e, sino al regolare conseguimento del certificato medico

VETERANI:
dal 41° anno al 50° anno, dal 1° Gennaio dell'anno nel quale compiono il 41° anno al 31 Dicembre dell'anno nel quale compiono il 50° anno. Limitatamente alle gare di "forme" o a formule di gara espressamente predisposte e, sino al regolare ottenimento dell'idoneità medica.
2. Le categorie di peso per le diverse classi, stabilite dal Consiglio, sono pubblicate sul Regolamento Arbitrale F.i.a.m..

Art 16 - PREAGONISTI: FASCE DI ETÀ E GRUPPI

1. Tutti i tesserati come Preagonisti dovranno presentare all'atto del tesseramento un certificato medico di idoneità, come previsto dalle norme sanitarie in vigore.
2. I tesserati come Preagonisti che svolgono attività a carattere agonistico-tecnico dimostrativa nelle specialità Forme, dovranno presentare, unitamente allo specifico certificato medico, dichiarazione di assenso dei genitori o tutori.
3. I Preagonisti, nel corso dell'attività delle specialità Forme delle discipline, saranno divisi in Fasce di Età ed in Gruppi, a seconda del grado, secondo le norme stabilite dal Regolamento Arbitrale F.i.a.m..

Art. 17 - NON AGONISTI

Tutti i tesserati come Non Agonisti, per svolgere attività nella F.i.a.m., dovranno presentare all'atto del tesseramento, un certificato medico di idoneità, come previsto dalle norme sanitarie in vigore. Possono essere tesserati come Non Agonisti anche atleti che svolgano, oltre alle discipline riconosciute dalla Federazione, altre attività collaterali nell'ambito di società tesserate alla F.i.a.m..

Art. 18 - DIVISA

1. La divisa prescritta per il praticante di tutte le Arti Marziali deve essere adeguatamente conforme alle divise di consuetudine e regola delle singole discipline. Sul lato sinistro, all'altezza del cuore, può essere applicato il logo della società di appartenenza. Sulla parte alta della manica sinistra della giacca dovrà essere apposto il simbolo della F.i.a.m..
2. Per la Disciplina del Karate la divisa, costituita dal "Gi", da utilizzare è rigorosamente di colore bianco (fatto salvo quanto previsto dal regolamento arbitrale), stretto all'altezza della vita da una cintura di colore del grado riconosciuto dalla F.i.a.m.. Sul lato sinistro, all'altezza del cuore, può essere applicato il logo della società di appartenenza. Sulla parte alta della manica sinistra della giacca dovrà essere apposto il simbolo della F.i.a.m..
3. I loghi e distintivi utilizzati sulle divise delle Società affiliate alla F.i.a.m. devono essere inviati alla Segreteria Nazionale in forma reale che in "file formato Jpeg" su Floppy disk o affine per l'opportuna registrazione e ratifica.
4. Il distintivo tricolore di Campione d'Italia, Il distintivo di Campione Regionale e di Campione Provinciale può essere applicato, solo per il periodo nel quale l'atleta è campione in carica, sull'angolo basso sinistro esterno della

giacca del Kimono (Gi). Non sono ammessi altri distintivi, bande o fregi. Il distintivo "Italia" che contraddistingue gli atleti appartenenti alla Nazionale deve essere portato solo nel corso di incontri internazionali.

TITOLO V - UFFICIALI DI GARA

Art. 1 - GLI UFFICIALI DI GARA

1. Fanno parte della F.i.a.m. in qualità di Ufficiali di Gara, Arbitri, Giudici e Presidenti di Giuria.
2. La direzione delle gare è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla F.i.a.m. la qualifica di Ufficiali di Gara,
3. che ne frequentino regolarmente i corsi di aggiornamento.
4. Gli Ufficiali di Gara svolgono i loro compiti secondo le norme dei Regolamenti F.i.a.m..

Art. 2 - ARBITRI, GIUDICI E PRESIDENTI DI GIURIA

1. Sono Arbitri, Giudici e Presidenti di Giuria tutti coloro che vengono inquadrati come tali secondo le norme stabilite dai Regolamenti F.i.a.m..
2. Essi fanno parte della F.i.a.m. dal momento del rilascio della Licenza Federale fino al momento della cancellazione dai ruoli arbitrali, per qualsiasi motivo avvenuta. Arbitri, Giudici e Presidenti di Giuria sono tenuti all'osservanza dei doveri precisati dai Regolamenti F.i.a.m..
3. Il rinnovo del tesseramento annuale deve essere effettuato entro il 31 Dicembre per l'anno successivo. Gli Arbitri Benemeriti non hanno l'obbligo dello specifico rinnovo del tesseramento: per mantenere lo status di Socio F.i.a.m. possono affidarsi versando la quota NA.
4. Gli Arbitri, i Giudici ed i Presidenti di Giuria, nelle manifestazioni approvate dalla F.i.a.m., hanno la direzione tecnica delle gare secondo le norme dei Regolamenti Arbitrali. In tale funzione nessuna interferenza può essere consentita in merito al loro operato.
5. Il gruppo U.d.G. è alle dipendenze del Consiglio F.i.a.m. e viene diretto e coordinato da un Organo Centrale: la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara composta da un Presidente, un Vice Presidente e da 3 a 5 membri.
6. La Commissione Nazionale U.d.G., come sopra descritta, viene nominata dal Consiglio F.i.a.m. su proposta del Presidente e dura in carica per il quadriennio salvo il caso di dimissioni, di revoca o di decadenza dell'Organo che lo ha nominato.
7. Esso risponde del proprio operato direttamente al Consiglio Federale che lo ha nominato, dal quale dipende per la ratifica delle specifiche attività svolte nell'ambito della F.i.a.m..
8. La Commissione Nazionale U.d.G. attua le direttive del Consiglio e svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) Coordina le strutture degli Ufficiali Di Gara Nazionali di ogni Disciplina;
 - b) Controlla l'attività degli Ufficiali di Gara in tutte le manifestazioni Nazionali.
 - c) La Commissione Nazionale U.d.G. effettua il controllo delle attività periferiche degli Staff Regionali e Staff Provinciali nell'ambito di competenza;
 - d) Predisporre forme, modalità e mezzi atti ad assicurare il miglior funzionamento del gruppo U.d.G.;
 - e) Prepara e organizza i corsi di formazione e le prove di qualificazione per Arbitri, Giudici e P.d.G. Nazionali, avvalendosi della competenza specifica della C.T.N. (Commissione Tecnica Nazionale).
 - f) Predisporre e Destinare i corsi di formazione e le prove di qualificazione per Arbitri, Giudici e P.d.G. Regionali e Provinciali;
 - g) Prepara e organizza i corsi di aggiornamento per Arbitri, Giudici e P.d.G. Nazionali, Regionali e Provinciali;
 - h) Compila la lista di designazione degli U.d.G. per tutte le manifestazioni nazionali ed internazionali, nonché per eventuali incontri a carattere interregionale;
 - i) Verifica e riceve dagli Staff della Struttura Periferica gli elenchi di designazione degli U.d.G. e il corretto espletamento delle funzioni nell'ambito delle varie manifestazioni.
 - j) Svolge, oltre ai normali compiti arbitrali, funzioni ispettive durante le manifestazioni federali;
 - k) Compila, al termine di ogni anno sportivo una lista di valutazione sul merito e la capacità degli U.d.G, proponendo la messa in aspettativa degli U.d.G. risultati insufficienti ed eventuali riconoscimenti per gli U.d.G. meritevoli;
 - l) Propone ai competenti Organi della F.i.a.m. gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli U.d.G.;
 - m) Propone previa valutazione e motivazione scritta, i nominativi degli U.d.G. idonei a partecipare ai corsi per l'acquisizione della qualifica di internazionale e propone la lista degli Arbitri internazionali da inviare ai corsi di aggiornamento;
 - n) Mantiene i contatti con i Responsabili Arbitri Regionali e i Responsabili Arbitri Provinciali;
 - o) Collabora con gli altri organi centrali e periferici su richiesta del Consiglio F.i.a.m.;
 - p) Propone al Consiglio F.i.a.m. i nominativi degli Arbitri da qualificare "benemeriti";
 - q) Propone al Consiglio F.i.a.m. le modifiche da apportare ai Regolamenti Arbitrali.
 - r) Collabora attivamente con i vertici della FIAM in occasione dei corsi di formazione per insegnanti tecnici, per approfondimenti ed eventuali modifiche del regolamento arbitrale, nonché ogni eventuale proposta da sottoporre al Direttore Tecnico Nazionale.

9. Sono organi periferici del Gruppo U.d.G. i Responsabili Arbitri Regionali e I Responsabili Arbitri Provinciali delle discipline interessate. I Responsabili Arbitri Regionali delle diverse Discipline sono nominati, dal Presidente del Consiglio Federale su proposta del Delegato Regionale. I Responsabili Arbitri Provinciali delle diverse Discipline sono nominate, dal Presidente del Consiglio Federale su proposta del Delegato Provinciale.
10. Qualora in una regione o in una provincia non vi sia alcun Arbitro, con la stessa procedura, il Consiglio F.i.a.m., su proposta della Commissione Nazionale U.d.G., nominerà un Commissario Delegato. Qualora in tale struttura periferica maturino le condizioni per la sostituzione del Commissario Delegato con un Responsabile Arbitri, lo scambio non potrà essere effettuato prima della fine del mese di Dicembre dell'anno in corso. I Responsabili Arbitri Regionali e i Responsabili Arbitri Provinciali restano in carica per l'intero quadriennio salvo revoca, dimissioni o decadenza dell'organo che li ha nominati.
11. I Responsabili Arbitri Regionali o i Commissari Delegati dovranno svolgere qualunque mansione di natura tecnica venga loro affidata dal Delegato Regionale su indicazione dalla Commissione Nazionale U.d.G., a condizione che le direttive non siano in contrasto con gli ordinamenti vigenti. I loro compiti sono:
 - a) Reclutamento delle forze arbitrali e loro istruzioni attraverso corsi regionali teorici e pratici e loro qualificazioni mediante esami;
 - b) Perfezionamento tecnico degli U.d.G. attraverso corsi regionali di aggiornamento;
 - c) Designazione degli U.d.G. per tutte le manifestazioni a carattere regionale;
 - d) Presentazione al termine dell'anno sportivo di un rapporto valutativo su ogni U.d.G. della Regione.
12. I Responsabili Arbitri Provinciali o i Commissari Delegati dovranno svolgere qualunque mansione di natura tecnica venga loro affidata dal Delegato Provinciale su indicazione dalla Commissione Nazionale U.d.G., a condizione che le direttive non siano in contrasto con gli ordinamenti vigenti. I loro compiti sono:
 - a) Reclutamento delle forze arbitrali e loro istruzioni attraverso corsi regionali teorici e pratici e loro qualificazioni mediante esami;
 - b) Perfezionamento tecnico degli U.d.G. attraverso corsi regionali di aggiornamento;
 - c) Designazione degli U.d.G. per tutte le manifestazioni a carattere provinciale;
 - d) Presentazione al termine dell'anno sportivo di un rapporto valutativo su ogni U.d.G. della Provincia.
13. Gli U.d.G. delle Strutture Territoriali Periferiche sono parte degli Staff dei Delegati Regionali e dei Delegati Provinciali essi sono inquadrati nelle seguenti classi:
 - a) Il Responsabile Arbitri Provinciale;
 - b) L'Arbitro Provinciale;
 - c) Il Responsabile Provinciale Presidenti di Giuria;
 - d) Il Presidente di Giuria Provinciale;
 - e) Il Giudice di tavolo Provinciale;
 - f) Gli Ufficiali di Gara Benemeriti Provinciali (Arbitri Benemeriti da attività provinciale)
 - g) Il Responsabile Arbitri Regionale;
 - h) L'Arbitro Regionale;
 - i) I Giudici di tavolo Regionali;
 - j) Il Responsabile Regionale Presidenti di Giuria;
 - k) Il Presidente di Giuria Regionale;
 - l) Gli Ufficiali di Gara Benemeriti Regionali (Arbitri Benemeriti da attività regionale).
14. Gli U.d.G. delle Strutture Centrali sono inquadrati nelle seguenti classi:
 - a) Il Responsabile Arbitri Nazionale;
 - b) Il Responsabile Nazionale Presidenti di Giuria;
 - c) I Presidenti di Giuria Nazionali;
 - d) I Giudici di tavolo Nazionali;
 - e) Gli Arbitri Nazionali;
 - f) Il Responsabile Arbitri Internazionali;
 - g) Gli Arbitri Internazionali;
 - h) Il Responsabile dei Presidenti di Giuria Internazionale;
 - i) I Presidenti di Giuria Internazionale;
 - j) I Giudici di tavolo Internazionali;
 - k) Ufficiali di Gara Benemeriti Nazionali (Arbitri Benemeriti da attività Nazionale ed Internazionale).
15. Il tempo di permanenza minima nelle varie classi è di un anno, eccezion fatta per i "benemeriti" per i quali vigono norme particolari.
16. Qualificazioni degli U.d.G.:
 - a) Gli U.d.G. Provinciali vengono qualificati dal Consiglio Federale previo esito favorevole negli appositi corsi Provinciali. Nelle gare regionali, in assenza di un numero sufficiente di U.d.G. Regionali, gli U.d.G. Provinciali potranno operare come Giudici.
 - b) Gli U.d.G. Regionali vengono qualificati dal Consiglio Federale previo esito favorevole negli appositi corsi regionali. Nelle gare nazionali, in assenza di un numero sufficiente di U.d.G. Nazionali, gli U.d.G. Regionali potranno operare come Giudici.

- c) Gli U.d.G. Nazionali vengono qualificati dal Consiglio Federale previo esito favorevole degli esami nei corsi nazionali. Nelle gare internazionali, organizzate in Italia, in assenza di un numero sufficiente di Arbitri Internazionali, gli Arbitri Nazionali potranno operare come Giudici.
 - d) Gli Arbitri Internazionali, i Presidenti di Giuria Internazionali e i Giudici di tavolo Internazionali vengono qualificati esclusivamente dagli organismi internazionali ai quali la F.i.a.m. aderisce.
 - e) La F.i.a.m. attraverso il Consiglio Federale nomina, anche tra gli arbitri benemeriti Nazionali, il Responsabile Arbitri Internazionali e il Responsabile dei Presidenti di Giuria Internazionali.
 - f) Il Consiglio F.i.a.m., sentita la Commissione Nazionale U.d.G., seleziona ogni anno gli U.d.G. da inviare ai corsi internazionali su proposta della Commissione Nazionale U.d.G.
17. I requisiti per l'ammissione al Corso per U.d.G. sono:
- a) Per il corso U.d.G. Provinciale il Grado minimo del candidato è d'Allenatore con riconoscimento F.i.a.m.;
 - b) Per il corso U.d.G. Regionale il Grado minimo del candidato è d'Istruttore con riconoscimento F.i.a.m.;
 - c) Per il corso U.d.G. Nazionale il Grado minimo del candidato è di Maestro con riconoscimento F.i.a.m.;
 - d) Per il corso U.d.G. Internazionale il Grado minimo del candidato proposto dal Consiglio Federale è di Maestro con riconoscimento F.i.a.m.;
 - e) U.d.G. Regionale
 - f) il Giudice di tavolo, dovendo svolgere una funzione di carattere organizzativo e amministrativo, non è necessario che sia un praticante esperto, ma comunque tesserato FIAM. Gli U.d.G. Provinciali, Regionali, Nazionali ed Internazionali possono essere sospesi dall'attività nelle seguenti forme:
18. Gli U.d.G. Provinciali, Regionali, Nazionali ed Internazionali entrano nei ruoli arbitrali della F.i.a.m. solo dopo aver effettuato lo specifico tesseramento. Il rinnovo annuale del tesseramento è subordinato alla frequenza dei corsi di aggiornamento rispettivamente provinciali, regionali o nazionali previsti ed alla richiesta di ritesseramento inviata alla Segreteria Generale entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno sportivo successivo, conforme alle norme in vigore al momento del tesseramento o del rinnovo.
19. Gli U.d.G. Provinciali, Regionali, Nazionali ed Internazionali possono essere sospesi dall'attività nelle seguenti forme:
- a) Aspettativa: sospensione temporanea senza perdita della qualifica e dell'anzianità, per elezione o nomina a cariche non arbitrali, per tutta la durata dell'incarico;
 - b) Mancato rinnovo del tesseramento entro i termini stabiliti sino al rinnovo stesso;
 - c) Mancata partecipazione, senza valida giustificazione, che comunque deve essere accettata dalla Commissione Nazionale, ad un corso annuale di aggiornamento fino al prossimo corso;
 - d) Mancata presenza a 2 convocazioni arbitrali senza giustificato motivo, nell'arco dello stesso anno;
 - e) Provvedimenti disciplinari dei competenti Organi Federali;
 - f) Sopravvenuta insufficienza, che sarà deliberata dal Consiglio F.i.a.m. su proposta della Commissione Nazionale U.d.G. Per riaccedere al ruolo gli arbitri dovranno frequentare il prossimo Corso Nazionale di Aggiornamento tranne nei casi di cui al comma d, e, f nei quali dovranno ripetere e superare le prove teoriche e pratiche previste dalle prove di esame.
20. Gli U.d.G. vengono cancellati dai ruoli e per essere reintegrati nella qualifica dovranno ripetere l'iter procedurale previsto per chi accede ai ruoli arbitrali per:
- a) Dimissioni;
 - b) Mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento per 2 anni consecutivi;
 - c) Mancato rinnovo del tesseramento per 2 anni consecutivi;
 - d) Ritiro della Licenza Federale deliberato dai competenti organi
 - e) Raggiungimento del 65° anno di età salvo parere estensivo del Consiglio F.i.a.m..
21. Gli Arbitri Internazionali dovranno tesserarsi presso le Federazioni Internazionali che hanno riconosciuto la F.i.a.m. quale aderente e provvedere ai rinnovi, tramite la Segreteria F.I.A.M., secondo le modalità previste dalle stesse Federazioni Internazionali.
22. Gli Arbitri con almeno 20 anni di attività possono essere qualificati "Ufficiali di Gara Benemeriti" dal Consiglio F.i.a.m., sentito il parere della Commissione Nazionale. Il proposto deve aver superato il limite di 60 anni ed aver acquisito particolari importanti benemeritenze nei confronti della F.i.a.m.. Essi potranno ricoprire, nell'ambito Arbitrale, esclusivamente cariche onorifiche tuttavia, Il Consiglio Federale potrà nominare a scopo meramente rappresentativo tra gli Arbitri Benemeriti Nazionali il Responsabile Arbitri Internazionali e il Responsabile Presidenti di Giuria Internazionali.
23. Sono doveri imprescindibili degli U.d.G. l'assoluta imparzialità nello svolgimento del proprio incarico, l'osservanza delle norme tecniche e disciplinari dello Statuto e dei Regolamenti F.i.a.m., il mantenimento di un contegno rispondente all'importanza del ruolo che ricoperto.
24. E' compatibile con la qualifica e l'attività di U.d.G. la qualifica di atleta agonista, la qualifica di insegnante tecnico, il ricoprire cariche nei Consigli Direttivi delle Associazioni presso le quali gli stessi sono tesserati. E' incompatibile arbitrare atleti della propria società di appartenenza, svolgere nella stessa manifestazione la funzione di arbitro e atleta o coach, rilasciare dichiarazioni relative alle gare, ricoprire cariche elettive centrali o periferiche, salvo espressa autorizzazione del Consiglio F.i.a.m. su richiesta motivata.

Art. 3 – UFFICIALI DI GARA STRANIERI

1. Gli U.d.G. di nazionalità straniera, domiciliati in Italia, che intendessero svolgere la loro attività presso società affiliate F.i.a.m., dovranno presentare opportuna documentazione e chiedere di potersi iscrivere ai corsi di aggiornamento, in occasione dei quali saranno visionati dalla C.N.U. per poter essere inquadrati nei ruoli.
2. Per ottenere tale qualifica gli interessati dovranno inviare alla Segreteria Generale F.i.a.m. la relativa richiesta corredata da una documentazione atta a stabilire grado e qualifica del richiedente.
3. Gli U.d.G. stranieri successivamente alla ratifica da parte del Consiglio Federale del tesseramento saranno equiparati agli U.d.G. italiani e tenuti quindi all'applicazione per intero degli Art. 1 “GLI UFFICIALI DI GARA “ e Art. 2 “ARBITRI, GIUDICI E PRESIDENTI DI GIURIA” del presente Regolamento TITOLO V “UFFICIALI DI GARA “.
4. Gli U.d.G. stranieri, dovranno essere in regola con i permessi di soggiorno previsti dalla Legge.

TITOLO VI - INSEGNANTI TECNICI, QUALIFICHE, REQUISITI

Art. 1 - NORME GENERALI

1. Sono Insegnanti Tecnici tutti coloro che vengono inquadrati come tali dalla F.i.a.m., secondo le norme dei Regolamenti specifici e successive varianti trasmesse tramite le circolari F.i.a.m..
2. Gli Insegnanti Tecnici fanno parte della F.i.a.m. dal momento del rilascio della Licenza Federale fino alla cancellazione dai quadri per qualsiasi motivo avvenuta.
3. Gli Insegnanti Tecnici sono tenuti all'osservanza dei doveri stabiliti dai Regolamenti. Gli stessi non possono svolgere attività con altre organizzazioni senza autorizzazione del Consiglio.
4. Il rinnovo del Tesseramento annuale deve essere effettuato entro il 31 Dicembre di ogni anno. I Maestri Benemeriti non hanno l'obbligo dello specifico rinnovo annuale del tesseramento. Per mantenere lo status di Socio F.i.a.m. possono affiliarsi versando la quota di NA.
5. Solo agli Insegnanti Tecnici regolarmente inquadrati è devoluto l'insegnamento delle discipline sportive della F.i.a.m..
6. Gli Insegnanti Tecnici, effettuato tesseramento a favore di una società affiliata, si vincolano per la stessa per tutto l'anno sportivo e non possono passare ad altro sodalizio se non con l'anno successivo. Per rinunciare all'incarico o trasferirsi, dovranno darne notizia a mezzo lettera raccomandata alla società di appartenenza ed alla F.i.a.m. entro il termine del 30 Giugno. Dopo tale termine il vincolo si intende tacitamente rinnovato anche per l'anno successivo. Analoga procedura dovrà seguire la Società nel caso intenda avvalersi di altro Insegnante Tecnico. Unica deroga a quanto sopra nel corso dell'anno sportivo è lo scioglimento consensuale del vincolo.
7. La F.i.a.m. è estranea a qualsiasi rapporto economico tra le società e gli Insegnanti Tecnici.
8. Gli Insegnanti Tecnici potranno partecipare all'attività agonistica solo se regolarmente tesserati anche come atleti agonisti.
9. I Tecnici possono essere sospesi dall'attività e messi in aspettativa nei seguenti casi:
 - a) Elezione o nomina a cariche non tecniche, per tutta la durata dell'incarico;
 - b) Mancato rinnovo del tesseramento, entro i limiti stabiliti, sino al rinnovo stesso;
 - c) Mancata partecipazione, senza valida giustificazione, che dovrà essere comunque accettata dalla C.T.N., a 2 Stages Nazionali di aggiornamento.

Per riaccedere al ruolo, i tecnici dovranno frequentare il prossimo Stage Nazionale di aggiornamento. Per tutta la durata del periodo di aspettativa saranno congelati i tempi di permanenza nei ruoli, ad eccezione del comma a).

10. I Tecnici possono essere messi fuori quadro, in via definitiva e cancellati dai ruoli per:
 - a) Dimissioni;
 - b) Mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, senza valida ed accettata giustificazione, per due anni consecutivi;
 - c) Mancato rinnovo del tesseramento per due anni consecutivi;
 - d) Ritiro della Licenza Federale deliberato dai competenti organi della F.i.a.m.;
11. Per riaccedere al ruolo i Tecnici dovranno frequentare uno Stage Tecnico Nazionale al termine del quale sosterranno prova di esame di convalida del grado e della qualifica.
12. Il Presidente della F.i.a.m., "motu proprio", potrà concedere Qualifiche Tecniche per particolari meriti acquisiti.

Art.2- RUOLO E QUALIFICA

1. L'insegnamento del Karaté in Italia è devoluto esclusivamente alle cinture nere qualificate Insegnanti Tecnici, abilitate dalla F.i.a.m. ed iscritte in apposito ruolo.
2. Le norme generali relative all'inquadramento degli Insegnanti Tecnici sono contenute nel Regolamento Organico.
3. La qualifica di Insegnante Tecnico riveste carattere di alto valore morale in quanto l'insegnante è la base di un organico ed efficiente sviluppo di ogni disciplina sportiva ed assume implicitamente la veste di educatore dei giovani che gli sono affidati.
4. Al ruolo di Insegnante Tecnico si accede esclusivamente per corsi ed esami, previo il raggiungimento di alcuni e necessari requisiti

Art. 3 - CLASSI

Gli Insegnanti Tecnici sono divisi in cinque classi:

- a) Allenatore;
- b) Istruttore;
- c) Maestro;
- d) Docente Federale;
- e) Maestro Benemerito.

Art. 4 - AMMISSIONE AI RUOLI

1. Per essere inquadrato con la qualifica richiesta l'interessato dovrà aver frequentato le ore stabilite nei Corsi Provinciali o Regionali e partecipato al numero previsto di Stages Nazionali, frequentato il Corso Intensivo Nazionale Tecnici e superato l'apposito esame al termine dello Stage Nazionale.
2. I requisiti sono riportati nel Titolo IX del presente Regolamento.
3. I Programmi di esame per Grado e Qualifica sono riportati nel Regolamento Arbitrale, Passaggi di Grado e Qualifiche Tecniche F.i.a.m..
4. La Commissione d'Esame sarà presieduta dal Presidente Federale o da suo delegato e composta da 2 a 6 Membri scelti preferibilmente tra i Docenti Federali, nominati dal Consiglio F.i.a.m..

Art. 5 - REQUISITI PER ACCEDERE AI GRADI SUPERIORI

1. Per il 1° Dan i programmi sono unici.
2. Per il 2° Dan i programmi sono divisi in Sportivo e Tradizionale.
3. I candidati potranno liberamente optare per uno dei due programmi a seconda delle proprie esperienze e preferenze.
4. I candidati che risultino non idonei in una sessione d'esame, potranno ripetere la prova una seconda volta, in una successiva sessione, senza versamento della quota d'esame prevista.
5. Tutte le norme inerenti le varie Qualifiche sono specificate nel Regolamento Arbitrale, Passaggi di Grado e Qualifiche Tecniche F.i.a.m..

Art. 6 - CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLENATORE

1. Requisiti per l'ammissione al Corso Allenatori:
 - a) Grado minimo: Cintura Nera 1° Dan;
 - b) Età minima: 18 anni compiuti;
 - c) Certificato Penale: "Nulla";
 - d) Titolo di studio: licenza scuola media inferiore.
2. Programma: vedi Regolamento Arbitrale, Passaggi di Dan e Qualifiche.
3. Materie: durante il Corso per la qualificazione ad Allenatore verranno trattate, quali materie di studio per l'esame finale, quelle previste dallo specifico Programma d'Esame

Art. 7 - CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE

1. Requisiti per l'ammissione al Corso Istruttori:
 - a) Qualifica: Allenatore;
 - b) Anzianità: essere tesserati da almeno 1 anno come Allenatore;
 - c) Grado minimo: Cintura Nera 2° Dan;
 - d) Certificato Penale: "Nulla";
 - e) Titolo di studio: licenza scuola media inferiore.
2. Programma: vedi Regolamento Arbitrale, Passaggi di Dan e Qualifiche.
3. Materie: durante il Corso per la qualificazione ad Istruttore verranno trattate, quali materie di studio per l'esame finale, quelle previste dallo specifico Programma d'Esame.

Art. 8 - CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI MAESTRO

1. Requisiti per l'ammissione al Corso Maestri:
 - a) Qualifica: Istruttore;
 - b) Anzianità: essere tesserati da almeno 4 anni come Istruttore;
 - c) Grado minimo: Cintura Nera 3° Dan;
 - d) Certificato Penale: "Nulla";
 - e) Titolo di Studio: licenza scuola media inferiore.
2. Programma: vedi Regolamento Arbitrale, Passaggi di Dan e Qualifiche.
3. Materie: durante il Corso per la qualificazione a Maestro verranno trattate, quali materie di studio per l'esame finale, quelle previste dallo specifico Programma d'Esame.

Art. 9 - CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI DOCENTE FEDERALE

1. Requisiti per l'ammissione all'esame:
 - a) Qualifica: Maestro;
 - b) Anzianità: essere tesserati da almeno 5 anni come Maestro;
 - c) Grado minimo; 5° Dan;
 - d) Età minima; 35 anni compiuti;
 - e) Certificato Penale: "Nullo";
 - f) Titolo di studio: licenza scuola media superiore.
2. Programma: Vedi Regolamento Arbitrale, Programmi di Dan e Qualifica.
3. Materie: conoscenza e spiegazione di tutto il programma d'esame da 1° a 5° Dan, di tutto il programma d'esame di Allenatore, Istruttore e Maestro e di tutti i Regolamenti della F.i.a.m..

Art. 10 - INSEGNANTI STRANIERI

5. Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera, domiciliati in Italia, che intendessero svolgere la loro attività presso società affiliate F.i.a.m., potranno essere inquadrati come Insegnanti Stranieri.
6. Per ottenere tale qualifica gli interessati dovranno inviare alla Segreteria Generale F.i.a.m. la relativa richiesta corredata da una documentazione atta a stabilire grado e qualifica del richiedente.
7. Gli Insegnanti Tecnici stranieri hanno gli stessi doveri e diritti degli insegnanti italiani secondo le norme F.i.a.m..
8. Gli Insegnanti Tecnici stranieri, dovranno essere in regola con i permessi di soggiorno previsti dalla Legge.

Art. 11 - TESSERAMENTO

1. Tutti gli Insegnanti Tecnici inquadrati dovranno rinnovare il loro tesseramento entro il 31 Dicembre di ogni anno ad eccezione dei Benemeriti che potranno mantenere lo status di Socio F.i.a.m. affiliandosi con la quota NA.
2. E' fatto obbligo a tutti gli Insegnanti Tecnici di frequentare gli appositi Corsi Nazionali, Regionali o Provinciali indetti dalla F.i.a.m.. La mancata partecipazione, senza valida giustificazione, a due stages consecutivi, può comportare la messa fuori ruolo. Per riaccedere al ruolo il Tecnico dovrà frequentare uno Stage ad ambito Nazionale, Regionale o Provinciale a seconda della qualifica, al termine del quale potrà essergli richiesta una prova di convalida.

Art. 12 - RAPPORTI TRA INSEGNANTI TECNICI E SOCIETÀ

1. Gli Insegnanti Tecnici potranno prestare la loro opera presso società affiliate alla F.i.a.m. secondo le norme del Regolamento Organico e degli altri regolamenti.
2. Eventuali vertenze tra le società e gli Insegnanti Tecnici sono soggette a quanto disposto dallo Statuto e dai regolamenti conseguenti.

Art. 13 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE

1. Gli Insegnanti Tecnici possono essere sospesi dall'attività per i motivi previsti dal Regolamento Organico ed inoltre per:
 - a) Mancato rinnovo del tesseramento entro il 31 Dicembre.
 - b) Per provvedimento del Consiglio F.i.a.m., su proposta della Commissione Tecnica Nazionale, dovuto a validi e giustificati motivi.
3. Gli Insegnanti Tecnici sospesi dall'attività potranno essere reinseriti nei quadri previa autorizzazione del Consiglio F.i.a.m.. La Commissione Tecnica Nazionale stabilirà inoltre la partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento obbligatori.
4. Gli Insegnanti Tecnici cessano di essere inquadrati nei ruoli trascorsi due anni consecutivi senza rinnovo del loro tesseramento nonché per i motivi specifici previsti dal Regolamento.
5. Per essere riammessi nei quadri gli Insegnanti Tecnici dovranno presentare specifica richiesta al Consiglio F.i.a.m. che deciderà in merito: potrà essere richiesta prova di convalida.

Art. 14 - COMPITI DEGLI INSEGNANTI TECNICI

1. Gli Insegnanti Tecnici aventi la qualifica di Allenatore possono insegnare presso società affiliate alla F.i.a.m. solo sotto il diretto controllo di un Istruttore, Maestro o Docente Federale regolarmente tesserato alla Federazione per l'anno in corso.
2. Gli Insegnanti Tecnici aventi la qualifica di Istruttori, Maestri e Docenti Federali possono insegnare presso società affiliate alla F.i.a.m. ed adempiere a tutti gli incarichi inerenti la loro qualifica assumendone le conseguenti responsabilità.
3. Gli Insegnanti Tecnici potranno prestare la propria opera:
 - a) Istruttori: presso 2 società.
 - b) Maestri: presso 3 società.
 - c) Docenti F.i.a.m.: presso 4 società.

4. Le società dovranno essere in accordo tra loro e, comunque ed in ogni caso, ogni società dovrà regolarmente versare la quota prevista dalle Norme di Affiliazione e Tesseramento per il Direttore Tecnico alla F.i.a.m.. Casi di eccezionalità dovranno approvati dal Consiglio della F.i.a.m. su domanda degli interessati, secondo le norme federali della F.i.a.m..

TITOLO VII - ORGANI TECNICI

Art. 1 - LA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE

1. La Commissione Tecnica Nazionale viene nominata dal Consiglio F.i.a.m. su proposta del Presidente.
2. La stessa dura in carica per un quadriennio, salvo caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che l'ha nominata. Essa risponde direttamente al Direttore Tecnico Nazionale su disposizione del Consiglio F.i.a.m. dal quale dipende per la ratifica dell'operato.
3. La C.T.N. è composta da un Presidente e da quattro a sei membri tra SP e TR. Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente sarà determinante.
4. La C.N.T. è controllata dal Direttore Tecnico Nazionale che, può intervenire direttamente nelle decisioni della stessa, ne risponde per l'operato direttamente al Consiglio Federale.
5. Compiti della C.T.N. sono:
 - a) Proporre al D.T.N. il programma dell'attività agonistica nazionale ed internazionale della F.i.a.m.. Il programma dovrà essere presentato entro il mese di Ottobre di ogni anno, per l'anno successivo.
 - b) Esprimere il proprio parere sui programmi agonistici Provinciali, Regionali, Nazionali ed Internazionali da attuarsi nel corso dell'anno sportivo.
 - c) Predisporre i programmi da sottoporre all'approvazione del Consiglio F.i.a.m. riguardo gli esami di qualificazione ed i corsi di aggiornamento degli insegnanti Tecnici.
 - d) Predisporre i programmi da sottoporre all'approvazione del D.T.N. e quindi del Consiglio per gli esami di graduazione di Kyu e di Dan.
 - e) Predisporre, entro il mese di Ottobre di ogni anno, le variazioni del Calendario Gare da proporre al parere del D.T.N..
 - f) Svolgere opera di docenza nei vari stages Provinciali, Regionali, Interregionali e Nazionali nei quali sarà chiamata a prestare la sua opera.
 - g) Far parte delle Commissioni d'esame in tutte le sessioni di passaggio di Grado e Qualifica Tecnica previste dalla F.i.a.m..
 - h) Svolgere ogni altro compito di natura tecnica che le venga affidato dal Consiglio F.i.a.m..
 - i) Alla Commissione Tecnica fanno capo:
 - 1) I Tecnici Provinciali e Regionali che svolgono la loro opera in campo regionale per tutto quanto concerne i compiti ai quali sono preposti.
 - 2) I Docenti dei corsi di qualificazione per Insegnanti Tecnici.
 - 3) I Docenti degli Stages Provinciali, Regionali e Nazionali.
 - 4) Le Commissioni Provinciali, Regionali e Nazionali di Stile ed i Rappresentanti di Stile.

Art. 2 - COMMISSIONI NAZIONALI DI STILE

1. Per ogni stile ufficialmente riconosciuto dalla Federazione, sarà nominata dal Consiglio F.i.a.m. una apposita Commissione Nazionale di stile o, a seconda della consistenza numerica dello Stile un Rappresentante di Stile
2. Le Commissioni Nazionali di Stile ed i Rappresentanti di Stile durano in carica per il quadriennio, salvo caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che le ha nominate. Esse fanno capo alla Commissione Tecnica Nazionale F.i.a.m. che provvederà a trasmettere direttamente al D.T.N. i programmi elaborati per l'approvazione e conseguenti ratifiche da parte del Consiglio Federale
3. La C.N.S. è composta da un Presidente e da cinque a dieci Membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente sarà determinante.
4. Compiti delle Commissioni Nazionali di Stile e dei Rappresentanti di Stile sono:
 - a) Uniformare, promuovere e sviluppare le regole dei rispettivi stili nell'ambito di un corretto ed omogeneo programma di insegnamento tecnico, storico e filosofico a livello nazionale.
 - b) Predisporre i programmi di passaggio di Kyu e di Dan specifici di ogni Stile da sottoporre alla Commissione Tecnica Nazionale.
 - c) Far parte delle Commissioni nel corso di esami di Dan e Qualifica Tecnica durante le sessioni previste dalla Federazione a livello Provinciale, Regionale e Nazionale.
 - d) Svolgere opera di Docenza nei vari stages Provinciale, Regionali, Interregionali e Nazionali nei quali saranno chiamate a prestare la loro opera.
 - e) Svolgere ogni altro compito di natura tecnica, riguardante lo Stile di appartenenza, che venga loro affidato dal Consiglio F.i.a.m. o dalla Commissione Tecnica Nazionale.

Art. 3 - LA COMMISSIONE NAZIONALE U.D.G.

Compiti e prerogative della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara sono specificati nel Titolo V° del Regolamento Organico F.i.a.m..

Art. 4 - LA COMMISSIONE NAZIONALE INSEGNANTI TECNICI

1. La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici è nominata dal Consiglio F.i.a.m. su proposta del Presidente.
2. La stessa dura in carica per l'intero quadriennio, salvo caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che la ha nominata.
3. La C.N.I.T. è composta da un Presidente e da 5 a 10 Membri: la stessa risponde del suo operato direttamente al D.T.N. e al Consiglio F.i.a.m. dal quale dipende per la ratifica del suo operato.
4. Compiti della C.N.I.T. sono: predisporre le materie ed i programmi delle stesse, ritenute necessarie alla migliore formazione tecnica e culturale di tutti gli insegnanti tecnici.
5. Il principio di gradualità modulare e propedeuticità dovrà essere rispettato attraverso la formulazione di programmi specifici, che vedranno impegnate tutte le migliori componenti tecniche federali, operare al massimo delle loro capacità.
 - a) Controllare l'attività degli Insegnanti Tecnici per tutto quanto concerne l'inquadramento, le prerogative, i poteri ed i doveri degli stessi nell'ambito delle loro funzioni.
 - b) Proporre alla F.i.a.m. eventuali modifiche ai Regolamenti per tutto quanto compete doveri e poteri degli Insegnanti Tecnici iscritti nei ruoli della F.i.a.m..
 - c) Raccogliere richieste e proposte pervenute dagli Insegnanti Tecnici da trasmettere, previa opportuna valutazione, al Consiglio F.i.a.m. per i provvedimenti del caso.
 - d) Alla C.N.I.T. gli Insegnanti Tecnici dovranno di conseguenza far capo per tutti i problemi che possano interessare le casistiche della categoria che esulino dalla normale attività tecnica stabilita dai Regolamenti F.i.a.m.. I suoi membri fanno parte delle Commissioni d'Esame Nazionali; di conseguenza potranno essere chiamati a svolgere compiti di docenza.

Art. 5 - DOCENTI FEDERALI

1. Sono Docenti Federali i Maestri, con il grado minimo di 5°Dan, qualificatisi alle sessioni d'esame secondo i programmi del Regolamento Arbitrale, passaggi Grado e Q.T.
2. La qualifica di Docente Federale implica l'obbligatorietà del tesseramento annuale, giusti gli articoli del Regolamento, ed è compatibile con tutte le altre cariche tecniche della F.i.a.m..
3. Compiti dei Docenti Federali sono:
 - a) Far parte delle Commissioni di Esami Provinciali, Regionali e Nazionali.
 - b) Espletare opera di docenza negli Stages Provinciali, Regionali e Nazionali.
 - c) Svolgere compiti di docenza al Corso Allenatori, Istruttori e Maestri.
4. I Docenti Federali, oltre che allo Stage Tecnico Nazionale, hanno l'obbligatorietà di partecipazione al Master Nazionale per Docenti Federali che avrà luogo annualmente.
5. I Docenti Federali, in ambito federale, dovranno dedicarsi esclusivamente all'insegnamento (SP o TR) della specializzazione per la quale hanno effettuato gli esami di Qualifica.
6. La carica di Docente Federale è qualifica tecnica di grande prestigio e riveste carattere di estrema delicatezza in quanto gli stessi Docenti dovranno promuovere, nell'ambito del loro operato, l'insegnamento delle varie specializzazioni promosse dalla F.i.a.m..
7. Solo i Docenti Federali sono abilitati a firmare le Licenze Federali attestanti le ore di presenza agli Stages Regionali. Le frequenze agli Stages Nazionali obbligatori per ottenere l'anzianità necessaria ai passaggi di Dan e Qualifica Tecnica della F.i.a.m., sono invece convalidati dalla firma dei soli tecnici federali nazionali, presenti al Corso in qualità di Docenti.
8. Norma transitoria: i Docenti Federali che abbiano conseguito la qualifica prima della data di approvazione del presente Regolamento sono abilitati all'insegnamento di SP e TR.

Art. 6-L'ISPETTORE FEDERALE

1. L'Ispettore Federale è nominato dal Consiglio della F.i.a.m., su proposta del Presidente.
2. L'Ispettore Federale dura in carica per l'intero quadriennio, salvo caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che lo ha nominato. Lo stesso risponde direttamente solo al Consiglio F.i.a.m. dal quale dipende per tutto quanto concerne il suo operato.
3. Compiti dell'Ispettore Federale sono:
 - a) Svolgere compiti ispettivi e di controllo su tutti gli Organi Centrali e Periferici della F.i.a.m..
 - b) Dirigere e coordinare gli addetti all'organizzazione logistica nelle varie manifestazioni della F.i.a.m..
 - c) Svolgere particolari compiti ispettivi riguardo qualsiasi problematica insorga nei rapporti tra tesserati, società, organi periferici ed organi centrali riferendo direttamente ai Consiglio Federale con rapporto confidenziale.
 - d) Svolgere il compito di Ispettore di Gara nelle manifestazioni agonistiche della F.i.a.m.. In caso di impossibilità ad intervenire o concomitanza con più gare, l'Ispettore Federale può delegare un altro

Ispettore federale, previo autorizzazione del Consiglio ad intervenire fornendo poi una dettagliata relazione informativa scritta.

- e) Svolgere ogni altra mansione dirigenziale o di controllo gli venga affidata dal Consiglio F.i.a.m..
4. Per ragioni territoriali e logistiche, il Consiglio F.i.a.m. nominerà più di un Ispettore Federale F.i.a.m. per ogni Provincia, Regione e per lo stesso territorio Nazionale.

Art. 7 - IL DIRETTORE TECNICO DELLE SQUADRE NAZIONALI

1. Il Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali F.i.a.m. è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Lo stesso sarà scelto tra una rosa comprendente i tecnici più rappresentativi e di maggior esperienza della F.i.a.m.. Il D.T. svolge essenzialmente compiti dirigenziali.
2. Il D.T. resta in carica per l'intero quadriennio, salvo caso di dimissioni, decadenza dell'organo che lo ha nominato o surrogazione.
3. La carica di D.T. delle Squadre Nazionali è compatibile con tutte le altre cariche tecniche della F.i.a.m.. Il D.T. è dirigente centrale della F.i.a.m..
4. Compiti del D.T. sono:
 - a) Essere presente agli incontri internazionali che vedranno impegnati gli atleti Azzurri.
 - b) Coordinare gli allenamenti delle Squadre Nazionali stabilendo, in accordo con gli Allenatori Regionali della Nazionale, date, orari e luoghi dei raduni da sottoporre all'approvazione del Consiglio F.i.a.m..
 - c) In relazione al calendario dell'attività nazionale ed internazionale, indicherà i programmi tecnici da svolgere agli Allenatori Regionali della Nazionale
 - d) Ricevere periodicamente dagli Allenatori le relazioni tecniche e le schede valutative degli atleti azzurrabili, nonché le proposte di convocazione per i vari incontri internazionali. Trasmettere le stesse al Consiglio F.i.a.m., già complete delle proprie indicazioni per la ratifica.
 - e) Coordinare l'attività del Medico e del Preparatore Atletico delle Squadre Nazionali predisponendo, in collaborazione con gli stessi, il programma di assistenza specifica per gli atleti chiamati in Nazionale.
 - f) Nel corso dei raduni e degli incontri internazionali, il D.T. sarà responsabile della disciplina e del buon funzionamento dell'intero staff Azzurro, arbitri compresi. Lo stesso dovrà intervenire in prima persona in tutti i casi nei quali sia richiesto intervento dirigenziale a tutela dello staff Azzurro, comprese le operazioni di sorteggio e peso, nonché nel caso di eventuali proteste ufficiali che dovranno essere sottoscritte dal D.T e controfirmate dal Dirigente F.i.a.m. accompagnatore.
 - g) Istruire delle disposizioni del Consiglio Federale le squadre nazionali nei contatti con enti, sponsor, stampa, televisione e quant'altro possa influire positivamente sull'immagine delle squadre Nazionali, segnalando allo stesso Organo Centrale le opportune occasioni.
 - h) Svolgere ogni altro incarico tecnico-organizzativo che gli venga affidato dal Consiglio F.i.a.m..
 - i) Il Direttore Tecnico delle Squadre nazionali rappresenta il diretto collegamento tra il Consiglio e l'intero staff Azzurro. Egli partecipa a tutte le riunioni dei vari organi e redige apposita relazione per il Consiglio della F.i.a.m. esprimendo le proprie note ed i propri suggerimenti riguardo tutte le attività alle quali è preposto. Nel corso di manifestazioni internazionali il D.T., oltre ai compiti per i quali è preposto, svolge funzioni di addetto alle pubbliche relazioni della Federazione, in particolare per quanto concerne i rapporti con gli altri paesi.

Art. 8 - ALLENATORI SQUADRE NAZIONALI

Gli Allenatori delle squadre Nazionali, possono essere più di uno e sono proposti dal D.T.N. al Consiglio Federale che ne ratifica la nomina.

1. Sono Allenatori delle Squadre Nazionali F.i.a.m. i tecnici Docenti Federali con il grado minimo di 5° Dan nominati dal Consiglio della F.i.a.m..
2. Gli Allenatori restano in carica per l'intero quadriennio, salvo caso di dimissioni, decadenza dell'organo che li ha nominati o surrogazione.
3. La carica di Allenatore è compatibile con tutte le altre cariche tecniche della F.i.a.m..
4. Ogni Nazionale ha un allenatore Regionale della Nazionale.
5. Gli incarichi a disposizione degli Allenatori sono suddivisi per Specialità e Stile..
6. In deroga alla carriera così come prestabilito dal presente Art. al comma 1 il Consiglio Federale potrà nominare allenatore delle squadre Nazionali un Tesserato che presenti un curriculum sportivo e morale di particolare valore nelle discipline Marziali della Federazione.
7. Il Consiglio della F.i.a.m. deciderà il numero dei tecnici preposti alle varie cariche a seconda delle esigenze necessarie, raggruppando uno o più gruppi sotto la guida di un solo tecnico.
8. Compiti degli Allenatori sono:
 - a) Dirigere i raduni collegiali degli atleti Azzurri di loro competenza essi siano Regionali o Nazionali.
 - b) Espletare compiti di coach nel corso delle gare e dei campionati Internazionali in programma determinando con il proprio giudizio titolari e riserve.
 - c) Stilare ad ogni raduno e/o incontro Internazionale adeguata relazione tecnica per il Direttore Tecnico delle squadre Nazionali e per il Consiglio F.i.a.m..

- d) Assistere alle gare comprese nel Calendario Nazionale, per quanto riguarda la specialità della quale sono referenti, al fine di trarre utili indicazioni sugli atleti di interesse internazionale da includere nella rosa Azzurrabili.
 - e) Comunicare al Direttore Tecnico delle squadre Nazionali i nominativi degli atleti da convocare per i raduni e gli incontri in programma nonché quelli da includere nell'elenco degli atleti di interesse nazionale.
 - f) Svolgere ogni altro incarico tecnico inerente la conduzione delle rappresentative Nazionali che venga loro affidato dal Consiglio F.i.a.m. tramite il Direttore Tecnico delle squadre Nazionali.
9. Gli Allenatori F.i.a.m. sono tecnicamente responsabili in prima persona della conduzione della squadra loro affidata. Per quanto concerne invece l'aspetto logistico - organizzativo e disciplinare fanno capo al Direttore Tecnico delle squadre nazionali con il quale collaborano per una gestione ottimale delle "squadre Nazionali F.i.a.m..
10. Per ogni manifestazione internazionale che veda impegnate una o più squadre nazionali, il Consiglio F.i.a.m. nominerà un dirigente accompagnatore ufficiale che rappresenterà la F.i.a.m. in qualità di Capo Delegazione.

Art. 9 - MEDICO DELLE SQUADRE NAZIONALI

- 1. Il Medico delle Squadre Nazionali F.i.a.m. è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.
- 2. Il M.S.N. resta in carico per l'intero quadriennio salvo dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che lo ha nominato.
- 3. Compiti del M.S.N. sono:
 - a) Predisporre, in collaborazione con il D.T., il programma assistenza e controllo sanitario degli atleti Azzurri;
 - b) Assistere gli atleti Azzurri nel corso degli raduni tecnici e degli incontri internazionali ai quali sarà convocato.
- 4. Il M.S.N. sarà scelto preferibilmente tra i Membri della Commissione Medica F.i.a.m..

Art. 10 - PREPARATORE ATLETICO SQUADRE NAZIONALI

- 1. Il Direttore di "Preparazione atletica Squadre Nazionali" F.i.a.m. è proposto dal D.T.N. al Consiglio Federale che ne ratifica la nomina.
- 2. Il D.P.A.S.N. resta in carica per l'intero quadriennio, salvo dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che lo ha nominato.
- 3. Il Consiglio Federale, su proposta del D.T.N. e del D.P.A.S.N., nomina per ogni Disciplina i Preparatori Atletico Regionali delle squadre Nazionali, affidandone il coordinamento secondo le direttive Federali al D.P.A.S.N..
- 4. Compiti del D.P.A.S.N. sono:
 - a) Predisporre i programmi di preparazione atletica degli Azzurri collaborando con il D.T., con gli Allenatori e con i medici preposti.
 - b) Compilare ed allestire, in collaborazione con il D.T. e con gli Allenatori Regionali, speciali schede valutative e programmi di allenamento differenziati, affinché la preparazione atletica possa venire svolta dai direttori tecnici degli atleti azzurrabili, nelle rispettive società di appartenenza..

Art. 11 - LA COMMISSIONE MEDICA

- 1. La Commissione Medica è nominata dal Consiglio F.i.a.m. su proposta del Presidente.
- 2. La C.M. è composta da 3 membri di cui uno con funzioni di Presidente.
- 3. La C.M. resta in carica per l'intero quadriennio salvo dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che la ha nominata.
- 4. Compiti della C.M. sono:
 - a) Predisporre i programmi di assistenza sanitaria in accordo con gli organi tecnici della F.i.a.m..
 - b) Promuovere la formazione di Medici tesserati alla F.i.a.m. e coordinare l'attività degli stessi.
 - c) Aggiornare il Consiglio Federale sugli aggiornamenti antidoping da valutare, proponendo l'organizzazione di simposi, conferenze e quant'altro possa essere ritenuto utile ad una corretta informazione e prevenzione.
 - d) Svolgere ogni altro incarico che venga affidato dal Consiglio.

Art. 12 - COMMISSIONI E COMMISSARI TECNICI REGIONALI

- 1. Le Commissioni Tecniche Regionali sono nominate dal Consiglio Federale su proposta del Delegato Regionale. Sono composte da 3 a 5 membri di cui uno con funzioni di Presidente.
- 2. Nelle regioni rette da un Commissario Regionale, lo stesso può proporre al Consiglio Federale di nominare Commissioni o un Commissario Tecnico e/o Arbitrale (sentito il parere vincolante della C.T.N. e della C.N. Ufficiali di Gara) che resta in carica per lo stesso periodo dell'organo che lo ha proposto. Possono essere nominati Commissari Tecnici e/o Arbitrali Regionali anche nelle regioni nelle quali sia presente un Delegato, ma solo nel caso risulti impossibile, causa indisponibilità di tecnici sufficientemente qualificati, la costituzione di una Commissione Tecnica Regionale.
- 3. Le Commissioni ed i Commissari Regionali restano in carica per l'intero quadriennio, salvo il caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che le ha nominate. Esse rispondono del loro operato tecnico direttamente al Delegato

Regionale dal quale dipendono per la ratifica del loro operato. Le Commissioni e i Commissari Arbitri rispondono anche alla C.N. Ufficiali di Gara.

4. Compiti delle Commissioni e dei Commissari Regionali sono:
 - a) Programmare l'attività tecnica ed agonistica della Regione secondo le Direttive Federali.
 - b) Promuovere la formazione di nuovi agonisti a livello regionale in coordinamento con gli organi Nazionali e Provinciali.
 - c) Predisporre l'organizzazione e seguire la realizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento degli Insegnanti Tecnici e degli Arbitri della regione seguendo la direzione di come destinato dalla Federazione.
 - d) Svolgere ogni altro compito di natura tecnica o arbitrale che venga loro affidato dal Delegato o dal Commissario Regionale su approvazione dal Consiglio Federale.

Art. 13 - COMMISSIONI E COMMISSARI TECNICI PROVINCIALI

1. Le Commissioni Tecniche Provinciali sono nominate dal Consiglio Federale su proposta del Delegato Provinciale. Sono composte da 3 a 5 membri di cui uno con funzioni di Presidente.
5. Nelle province rette da un Commissario Provinciale, lo stesso può proporre al Consiglio Federale di nominare Commissioni o un Commissario Tecnico e/o Arbitrale (sentito il parere vincolante della C.N. Ufficiali di Gara) che resta in carica per lo stesso periodo dell'organo che lo ha proposto. Possono essere nominati Commissari Tecnici e/o Arbitrali Provinciali anche nelle province nelle quali sia presente un Delegato, ma solo nel caso risulti impossibile, causa indisponibilità di tecnici sufficientemente qualificati, la costituzione di una Commissione Tecnica Provinciale.
6. Le Commissioni ed i Commissari Provinciali restano in carica per l'intero quadriennio, salvo il caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'organo che le ha nominate. Esse rispondono del loro operato tecnico direttamente al Delegato Provinciale dal quale dipendono per la ratifica del loro operato. Le Commissioni e i Commissari Arbitri rispondono anche alla C.N. Ufficiali di Gara.
7. Compiti delle Commissioni e dei Commissari Provinciali sono:
 - a. Programmare l'attività tecnica ed agonistica della Provincia secondo le Direttive Federali.
 - b. Promuovere la formazione di nuovi agonisti a livello provinciale in coordinamento con gli organi Nazionali e Regionali.
 - c. Predisporre l'organizzazione e seguire la realizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento degli Insegnanti Tecnici e degli Arbitri della provincia seguendo scrupolosamente le indicazioni e i programmi stabiliti dalla Federazione.
 - d. Svolgere ogni altro compito di natura tecnica o arbitrale che venga loro affidato dal Delegato o dal Commissario Provinciale su approvazione dal Consiglio Federale.

Art. 13 - IL DIRETTORE TECNICO DELLE SOCIETÀ'

1. Il Direttore Tecnico, nelle società affiliate alla F.i.a.m., è responsabile diretto di tutta l'attività tecnica della società stessa che lo dichiara come tale.
2. La carica di Direttore Tecnico può essere ricoperta esclusivamente da un Istruttore, Maestro o Docente Federale in ruolo.
3. Suoi compiti specifici sono:
 - a) Curare i programmi di insegnamento;
 - b) Coordinare e disciplinare l'attività degli Istruttori della società;
 - c) Programmare e dirigere gli esami ratificandone gli esiti;
 - d) Curare la realizzazione dell'attività agonistica e promozionale della Società.

TITOLO VIII - ORGANI FEDERALI E MEMBRI D'ONORE

Art. 1 - L'ASSEMBLEA F.I.A.M.

1. L'Assemblea F.i.a.m. è composta, convocata e si svolge con le modalità ed i termini stabiliti dallo Statuto.
2. Tranne che per i casi espressamente previsti dallo Statuto, l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, stabilisce la forma delle votazioni che può essere:
 - a) Per acclamazione (all'unanimità);
 - b) Per alzata di mano;
 - c) Per appello nominale;
 - d) A scrutinio segreto.
3. Tutti coloro che intendono prendere la parola, in sede di Assemblea, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dovranno presentare richiesta scritta alla Presidenza dell'Assemblea, prima che sia iniziata la discussione del comma relativo all'ordine del giorno.
4. Coloro che intendono inserire argomenti all'ordine del giorno, dovranno depositare presso la Segreteria Generale della F.i.a.m., almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea, un riassunto inerente l'argomento che intendono trattare per consentire al Consiglio di fornire tutte le documentazioni ed i chiarimenti necessari.

5. Ogni componente dell'Assemblea può chiedere la parola una sola volta per ogni argomento all'Ordine del Giorno, fatta eccezione per il Presidente F.i.a.m. e per i Revisori dei Conti che possono intervenire ogni volta che lo ritengano opportuno. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire agli oratori brevi precisazioni con ulteriore intervento.
6. Il verbale dell'Assemblea F.i.a.m. sarà custodito presso gli archivi e trascritto sul Libro Verbali. Delle principali decisioni sarà data notizia nella Circolare F.i.a.m., nel sito Internet e sulla stampa di settore.
7. Durante la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno possono essere presenti in aula, oltre agli aventi diritto, i Membri delle Commissioni ed i giornalisti accreditati dai propri giornali nonché il personale incaricato dei servizi. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire la presenza in aula di altre persone, purché le stesse non turbino il regolare andamento dei lavori.
8. Salvo il caso in cui la Società sia rappresentata direttamente dal suo Presidente, i delegati dovranno essere muniti di delega scritta e firmata dal rappresentante legale della società e controfirmata dal delegato stesso. La firma potrà essere autenticata dal Presidente della F.i.a.m. o da un Pubblico Ufficiale legalmente abilitato.
9. I partecipanti all'Assemblea sono tenuti a documentare la propria identità alla Commissione per la verifica dei poteri, qualora non siano dalla stessa personalmente conosciuti.
10. Ricorsi in merito alle Assemblee potranno essere presentati esclusivamente dagli aventi diritto a voto, entro 15 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea al Presidente della F.i.a.m., a mezzo lettera raccomandata. Trascorso tale termine le Assemblee si intendono approvate e valide a tutti gli effetti.

Art. 2 - CANDIDATURE

1. Alle cariche della F.i.a.m. potranno essere eletti soltanto coloro i quali hanno presentato la candidatura nei termini e modi previsti dallo Statuto.
2. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dallo Statuto F.i.a.m. ed intendano presentarsi alle elezioni di cariche federali, dovranno far pervenire alla Segreteria Generale della F.i.a.m., entro 30 giorni dalla data fissata dell'Assemblea, la loro candidatura specificando la carica alla quale aspirano ed allegando la documentazione richiesta.
3. La Segreteria Generale, in sede di Assemblea, prima di procedere alle votazioni, metterà a disposizione dei partecipanti schede già predisposte, contenenti i nominativi dei candidati.
4. Il Presidente verranno eletti sei Consiglieri Federali.
5. Il Settimo Consigliere è di diritto il Presidente Uscente.
6. Le elezioni del Presidente, che poi nominerà il Vice Presidente, avranno luogo successivamente all'elezione dei sei membri del Consiglio Federale. Il Presidente Uscente in qualità di futuro Consigliere di Diritto aprirà la riunione del nuovo Consiglio Federale a sette membri che eleggeranno il Nuovo Presidente tra loro e successivamente nomineranno i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Le candidature saranno rese note all'Assemblea a cura della Presidenza, prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 3 – STAFF DEI DELEGATI REGIONALI E STAFF DEI DELEGATI PROVINCIALI

1. Per gli Staff dei Delegati Regionali e gli Staff dei Delegati Provinciali valgono le stesse norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento Organico.
2. I Delegati Regionali propongono al Consiglio Federale per tramite della Segreteria Generale, per quanto concerne l'organizzazione di gare, manifestazioni, corsi e stages regionali. Luoghi e date dovranno essere ratificati dalla Segreteria Generale ed alla stessa dovrà essere inviato, a fine anno sportivo, il resoconto di entrate ed uscite corrispondente al bilancio del Delegato. Sovvenzioni per manifestazioni straordinarie potranno essere richieste al Consiglio F.i.a.m. tramite la Segreteria Generale.
3. I Delegati Regionali e il loro Staff potranno richiedere l'assegnazione di Finali Nazionali, in tal caso gli stessi dovranno garantire:
 - a) Impianto sportivo preventivamente giudicato idoneo dalla F.i.a.m.;
 - b) Copertura finanziaria di tutte le spese inerenti lo stesso impianto, personale medico, nastri per la segnalazione dei quadrati di gara, cronometri, segnali acustici, idoneo servizio d'ordine per tutta la durata della gara e quanto altro richiesto nel modulo "Richiesta organizzazione Gare e Stages" che può essere richiesto alla Segreteria Generale;
 - c) Sono a carico della F.i.a.m. coppa alla prima, seconda ed alla terza società classificata per ogni specialità di gara o stile, e alle prime quattro società classificate per la classifica generale, tutte le medaglie per gli atleti classificati e le spese inerenti i rimborsi agli Ufficiali di Gara;
 - d) Nell'organizzare le Finali Nazionali gli Staff Regionali dovranno avvalersi della collaborazione degli Staff Provinciali e durante i lavori di programmazione, su coordinamento del Consiglio Federale, il gruppo dovrà tenere, per la manifestazione, un profilo a carattere di valorizzazione della Federazione e massimo risalto sul territorio;
 - e) Nell'organizzare le Finali Nazionali il Delegato Regionale sarà soggetto al Dovero di avvalersi, oltre che delle strutture della propria regione anche delle strutture, enti, Staff, commissioni, o altro che il Consiglio Federale dovesse predisporre appositamente.

4. Per le manifestazioni Regionali i Delegati Regionali e il loro Staff dovranno attenersi alle norme previste per le gare Nazionali osservando nella logica regionale anche le caratteristiche descritte nel comma 3 del presente Articolo. Tutte le quote di iscrizione e le spese organizzative residuano al Delegato che dovrà farsi parte diligente nel contenere preventivamente le spese nelle entrate previste comunicando e concordando con la Segreteria Generale il “modus operandi”;
5. I Delegati Provinciali e il loro Staff hanno il compito di collaborare con gli Staff Regionali per l'organizzazione degli eventi Regionali;
6. I Delegati Provinciali propongono al Consiglio Federale per tramite della Segreteria Generale, per quanto concerne l'organizzazione di gare, manifestazioni, corsi e stages provinciali. Luoghi e date dovranno essere ratificati dalla Segreteria Generale ed alla stessa dovrà essere inviato, a fine anno sportivo, il resoconto di entrate ed uscite corrispondente al bilancio del Delegato. Sovvenzioni per manifestazioni straordinarie potranno essere richieste al Consiglio F.i.a.m. tramite la Segreteria Generale.
7. Per le manifestazioni Provinciali i Delegati Provinciali e il loro Staff dovranno attenersi alle norme previste per le gare Nazionali osservando nella logica provinciale anche le caratteristiche descritte nel comma 3 del presente Articolo. Tutte le quote di iscrizione e le spese organizzative residuano al Delegato che dovrà farsi parte diligente nel contenere preventivamente le spese nelle entrate previste comunicando e concordando con la Segreteria Generale il “modus operandi”;
8. Qualsiasi gara organizzata a livello intersociale dovrà avere la preventiva autorizzazione del Delegato Regionale affinché la stessa rispetti le norme organizzative di cui ai punti precedenti, lo stesso dovrà provvedere all'autorizzazione e al riconoscimento da parte della F.i.a.m. della manifestazione.
9. L'esistenza di accordi Federali con Fornitori tecnici e non, sponsor o altro non potrà essere elusa nell'organizzazione delle manifestazioni senza preventiva dispensa scritta del Presidente del Consiglio Federale.
10. Qualsiasi flusso di cassa o finanziario coinvolga il nome o il marchio della Federazione in una manifestazione deve essere gestito in coordinamento con la Segreteria Generale della Federazione e dello stesso informato il Consiglio Federale.

Art. 4 -1 DIRIGENTI

1. Sono Dirigenti della F.i.a.m. tutti coloro che ricoprono cariche elettive, sia centrali che periferiche, o che fanno parte degli Organi o delle Commissioni F.i.a.m.. Sono altresì Dirigenti F.i.a.m. tutti coloro che sono chiamati ad espletare incarichi Federali, in base a quanto disposto dai vari Regolamenti.
2. I Dirigenti fanno parte della Federazione dal momento dell'elezione o della nomina sino alla scadenza del mandato, per qualsiasi motivo avvenuta.
3. Il rinnovo del tesseramento annuale deve essere effettuato entro il 31 Dicembre di ogni anno.
4. La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto Federale, nonché il mancato rinnovo del tesseramento entro i limiti previsti dal precedente punto 3, comporta l'immediata decadenza dalla carica elettiva o per nomina ricoperta.

Art. 5 - ORGANIGRAMMA CENTRALE

Fanno parte dell'Organigramma Centrale tutti gli Insegnanti Tecnici, U.d.G. e tesserati nominati dal Consiglio F.i.a.m. a ricoprire cariche nell'ambito dell'Organigramma che, a tutti gli effetti, è Organo Tecnico Centrale della F.i.a.m..

Art. 6 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio della F.i.a.m., su proposta del Presidente, può nominare un Presidente Onorario che potrà assistere, senza diritto a voto, a tutte le riunioni degli Organi Direttivi della F.i.a.m.. Il Presidente Onorario dura in carica per lo stesso periodo dell'Organo che lo ha nominato salvo caso nel quale l'Assemblea F.i.a.m. decida per una nomina a vita. In tal caso il Presidente Onorario sarà invitato a tutte le manifestazioni nazionali ed internazionali alle quali la F.i.a.m. parteciperà, nel corso delle quali svolgerà ufficialmente compiti di rappresentanza.

Art. 7 - SOCI ONORARI

Il Consiglio F.i.a.m., su proposta del Presidente, potrà nominare Soci Onorari della F.i.a.m. personalità di particolare prestigio che abbiano acquisito speciali benemeritenze nell'ambito delle arti marziali, dello sport e delle attività sociali ed educative in genere. I Soci Onorari sono esentati dalle norme di affiliazione. Agli stessi sarà consegnata una speciale Licenza Federale di Membro Onorario. I Soci Onorari durano in carica per lo stesso periodo dell'Organo che li ha nominati.

Art. 8 - MEDAGLIE D'ONORE AL MERITO SPORTIVO

La Medaglia d'Onore al Merito Sportivo è istituita allo scopo di consacrare con attestazione onorifica le Società e le persone che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito della diffusione delle discipline marziali in generale e/o nell'ambito della F.i.a.m.. Il Consiglio della F.i.a.m., su proposta del Presidente, assegnerà la suddetta onorificenza consistente in una medaglia ed un diploma per le società ed in una medaglia ed un distintivo d'oro per le persone fisiche.

Art. 9 - MAESTRI BENEMERITI

I Maestri in possesso dei requisiti previsti dai Regolamenti F.i.a.m. che abbiano prestato la loro opera in modo lodevole acquisendo particolari benemeritenze, potranno essere nominati Maestri Benemeriti dal Consiglio F.i.a.m. su proposta del Presidente. L'inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l'insegnamento e libera dall'obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento e dal versamento della specifica quota.

Art. 10 - UFFICIALI DI GARA BENEMERITI

1. Gli U.d.G. Nazionali e/o Internazionali, in possesso dei requisiti previsti dai Regolamenti, che abbiano prestato la loro opera in modo lodevole, acquisendo particolari benemeritenze, potranno essere nominati Ufficiali di Gara Benemeriti dal Consiglio F.i.a.m. su proposta del Presidente.
2. Gli Ufficiali di Gara Benemeriti possono ricoprire esclusivamente cariche onorifiche, sono esentati dall'obbligo di versamento della specifica quota e dalla frequenza dei corsi di aggiornamento.
3. Gli stessi potranno officiare in gare ufficiali F.i.a.m. solo con specifica autorizzazione del Consiglio Federale.
4. Gli U.d.G. Benemeriti riceveranno a seconda dell'appartenenza l'onorificenza Provinciale, Regionale o Nazionale.
5. Il Consiglio Federale nominerà annualmente a scopo di rappresentanza onoraria il Responsabile Arbitri Internazionali e il Responsabile Presidenti di Giuria Internazionali tra gli U.d.G. Benemeriti con qualifica Nazionale.

Art. 11 - ASSOCIAZIONE AZZURRI F.I.A.M.

Il Consiglio Federale F.i.a.m. potrà promuovere la fondazione di un'Associazione Azzurri, nella quale potranno essere iscritti tutti i tesserati che hanno partecipato alle attività internazionali della F.i.a.m. creando un apposito Albo d'Oro in cui indicare, seguito da una biografia, la Disciplina, la specialità e lo stile, la classe di appartenenza e la Società affiliata con cui è tesserato.

TITOLO IX - I GRADI

Art. 1 - I GRADI

1. Tutti coloro che praticano le Arti Marziali sono ripartiti in gradi a seconda del livello tecnico e di esperienza acquisita.
2. Gradazioni e riconoscimenti devono essere adeguati dall'apposito regolamento di Settore a seconda dell'Arte Marziale seguita dall'Atleta
3. Le Società affiliate devono attenersi alle consuetudini delle Discipline Marziali di riferimento

Art. 2 - GRADUAZIONE

1. I Programmi di Esame per i passaggi di graduazione sono specificati sul Regolamento Arbitrale e Programmi di Esame.
2. Le graduazioni degli atleti fino a 1° kyu vengono effettuate a giudizio del Direttore Tecnico Sociale.
3. Non potranno essere effettuati più di 2 passaggi di kyu per ogni anno sportivo.
4. Ogni qualvolta una società procede ai passaggi di Grado dei propri allievi il DTS dovrà apporre la propria firma sulle Licenze Federali e, al momento della riaffiliazione, sui moduli di affiliazione attestanti il nuovo grado.
5. Specifica regolamentazione viene rimandata all'apposito Regolamento di ogni Disciplina.
6. Dopo il 5° dan, stabilito come massimo per esame, i passaggi di grado successivi possono essere ottenuti solo per particolari meriti acquisiti, dal Presidente, "motu proprio", sentito il Consiglio F.i.a.m..
7. I gradi superiori ed i relativi passaggi ritenuti validi a tutti gli effetti sono soltanto quelli regolarmente certificati dalla F.i.a.m.: nessun grado ottenuto in altri enti od organizzazioni da tesserati F.i.a.m. può essere convalidato dalla F.i.a.m. in assenza di specifica documentazione.
8. L'anzianità del grado decorre dal 1° Gennaio successivo alla data di conseguimento indipendentemente dalla data nella quale è stato effettuato l'esame. Pertanto, durante l'anno di conseguimento del grado, gli atleti continueranno a gareggiare nella classe prevista dal grado posseduto precedentemente l'esame.
9. Gli atleti graduati 1° kyu che si qualificano per le finali ad un Campionato Italiano, su proposta dei Delegati Regionali e Provinciali al Consiglio Federale ottengono, se ritenuti meritevoli, il passaggio di grado per Meriti Sportivi. Coloro che in occasione delle finali del Campionato Italiano si classificano 1° o 2° nella loro specialità ottengono, se in regola con i requisiti necessari (età ed anzianità di grado), e su specifica proposta del Delegato Regionale di competenza, il passaggio di grado (non oltre il 3° dan) per Meriti Sportivi.

Art. 4 - DIPLOMI

1. Possono essere richiesti Diplomi F.i.a.m. per Dan, Qualifiche Tecniche, Arbitrali, Titoli di Campione Provinciale, Campione Regionale. Il vincitore del Campionato Italiano riceverà il diploma direttamente in gara. Gli interessati dovranno inoltrare richiesta alla Segreteria Generale accludendo copia del versamento corrispondente alla tassa prevista. Per i diplomi di Affiliazione Società non viene richiesta tassa. Gli stessi

vengono spediti direttamente dalla Segreteria dopo la prima affiliazione unitamente ai moduli evasi ed hanno valore sino a quando la società aderisce alla F.i.a.m..

2. Tramite la F.i.a.m., e per la Disciplina del Karate, possono essere richiesti alla WKO, World Karate Organization, diplomi di riconoscimento di Grado o Qualifica, o Titolo conquistato in Campionati, del Mondo, oppure alla Coppa del Mondo. Il costo del Diploma è di Franchi Svizzeri 150, da trasmettere con bonifico bancario direttamente sui conti WKO in Svizzera. La F.i.a.m., da parte sua, provvederà ad inviare certificazione di assenso al diploma richiesto.
3. Tramite la F.i.a.m. possono essere richiesti alla EKO, European Karate Organisation, Diplomi di riconoscimento di Grado o Qualifica, o Titolo conquistato in Campionati, Europeo, alla Coppa Europa o agli Internazionali. Il costo del Diploma è di Franchi Svizzeri 150, da trasmettere con bonifico bancario direttamente sui conti WKO in Svizzera. La F.i.a.m., da parte sua, provvedere ad inviare certificazione di assenso al diploma richiesto.

TITOLO X - MANIFESTAZIONI AGONISTICHE E ORGANIZZAZIONE GARE

Art. 1 - CLASSIFICAZIONE

1. Tutte le manifestazioni agonistiche che si svolgono in Italia ed alle quali partecipano Società affiliate ed atleti tesserati alla F.i.a.m. debbono essere preventivamente approvate dai competenti Organi. Fanno eccezione le gare sociali organizzate a livello amichevole dalle società le stesse saranno in tutto e per tutto responsabili in proprio per quanto concerne la gara amichevole in questione.
2. Non è consentita la partecipazione di società affiliate o di atleti tesserati alla F.i.a.m. a manifestazioni non preventivamente approvate dai competenti organi.
3. Le società e/o i tesserati che partecipino, senza preventiva autorizzazione, a manifestazioni organizzate da enti o federazioni con le quali la F.i.a.m. non abbia sottoscritto debita convenzione, dovranno essere deferite al Giudice Sportivo per i provvedimenti conseguenti.
4. Alle manifestazioni approvate possono partecipare unicamente società ed atleti tesserati per l'anno in corso salvo deroghe concesse dal Consiglio F.i.a.m..
5. Per partecipare a manifestazioni indette da terzi, gli interessati dovranno inviare richiesta al Consiglio F.i.a.m., tramite la Segreteria Generale, almeno 15 giorni prima della data prevista per la manifestazione. Trascorsi 10 giorni vale il tacito assenso. In caso di accoglimento della richiesta gli interessati prendono atto che qualsiasi incidente o problema che possa insorgere in merito alla concessione data non coinvolge nel modo più assoluto la F.i.a.m.: gli interessati si assumono ogni responsabilità civile e/o penale.
6. Le manifestazioni agonistiche F.i.a.m. sono classificate come segue:
 - a) Internazionali;
 - b) Nazionali;
 - c) Interregionali;
 - d) Regionali;
 - e) Provinciali;
 - f) Sociali;

Per quanto concerne le categorie di atleti ammesse a parteciparvi, esse sono suddivise per sesso, classe, specialità categorie di peso e gradi.

7. A ciascuna manifestazione possono partecipare esclusivamente atleti appartenenti alla relativa categoria. Possono essere organizzate manifestazioni promiscue, purché approvate dai competenti organi della F.i.a.m..

Art 2 - GARE UFFICIALI

Sono definite Gare Ufficiali le manifestazioni indette ed organizzate direttamente dalla F.i.a.m. o dai suoi Organi Periferici, oppure, per mandato, dalle società affiliate.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLE GARE

1. Le manifestazioni agonistiche approvate dalla F.i.a.m. possono essere organizzate da organi centrali, periferici, da società affiliate, o da Enti di Promozione Sportiva che abbiano stipulato particolari convenzioni con la F.i.a.m..
2. Eventuali altri organizzatori privati potranno essere autorizzati a condizione si assumano tutte le responsabilità liberando dalle stesse in modo completo e totale la F.i.a.m. che, dal canto suo invierà a spese dell'organizzazione propri osservatori.
3. Per ottenere l'approvazione della manifestazione gli organizzatori dovranno attenersi strettamente ai Regolamenti F.i.a.m., oppure dovranno presentare al competente organo centrale o periferico, almeno 90 giorni prima della gara per le prove a carattere Nazionale e/o Internazionale e almeno 45 giorni prima per le prove a carattere interregionale, regionale e provinciale, il regolamento della manifestazione in triplice copia. Se approvato, una copia sarà restituita agli organizzatori regolarmente vidimata, una seconda sarà indirizzata alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara perché disponga in merito, la terza sarà trattenuta agli atti. Il regolamento dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie ed in particolar modo:
 - a) Data, ora e luogo di svolgimento della gara e delle operazioni preliminari;
 - b) Categorie previste;

- c) Formula della gara (eliminazione diretta, girone all'italiana ecc.);
 - d) Sistema di punteggio per la eventuale classifica società;
 - e) Data chiusura iscrizioni, luogo dove le stesse devono essere inviate ed eventuale tassa iscrizione;
 - f) Elenco dettagliato dei premi;
 - g) Società che si intendono invitare.
- 4 Gli organi competenti ad approvare le manifestazioni sono:
- a) Il Presidente per le gare Internazionali e Nazionali;
 - b) I Delegati Regionali per le gare ad interesse Regionale su specifico assenso dal Consiglio Federale.
 - c) I Delegati Provinciali per le gare ad interesse Provinciale su specifico assenso dal Consiglio Federale.
- 5 Le domande di approvazione di gare Nazionali o Internazionali dovranno essere inviate tramite il competente Delegato Regionale che esprimerà il suo parere allegandolo prima di trasmetterle alla Segreteria Generale.
- 6 Le domande di approvazione di gare Regionali dovranno essere presentate alla Segreteria Generale dal Delegato Regionale elencando il preventivo parere di tutti i Delegati Provinciali interessati.
- 7 Le domande di approvazione di gare Provinciali dovranno essere presentate alla Segreteria Generale dal Delegato Provinciale accompagnata dal parere del Delegato Regionale.
- 8 Gli organizzatori dovranno comunque sempre rispettare le norme previste dai Regolamenti della F.i.a.m..
- 9 Ogni Gara o manifestazione, anche in precedenza già regolamentata, che utilizzerà il nome F.i.a.m. o il marchio dovrà, prima di essere presentata al Consiglio Federale, essere correlata da relazione del Direttore Sportivo e dall'Ispettore Federale.

Art. 4 - RECLAMI

1. Le società che si ritenessero ingiustamente danneggiate da decisioni delle giurie o dal comportamento degli avversari potranno sporgere reclamo, attraverso il loro dirigente o coach (allenatore) indicato all'atto delle iscrizioni, nei modi e nei termini previsti dal presente articolo.
2. I reclami possono vertere unicamente su errori di applicazione delle norme regolamentari riguardo errori di fatto, su questioni disciplinari o sulla posizione di una società o di un atleta: non sono ammessi reclami su presunti errori di valutazione tecnica.
3. I reclami, per ottenere la sospensione della convalida del risultato, e quando si riferiscono ad errori di applicazione delle norme regolamentari o ad errori di fatto, dovranno essere annunciati immediatamente alla fine dell'incontro al Presidente di Giuria e comunque prima che inizi l'incontro successivo, per iscritto e versando la tassa prevista, restituibile in caso di accoglimento. Su di essi delibera, seduta stante, il Presidente di Giuria, sentito il Direttore di gara e in collaborazione con il rappresentante della F.i.a.m. (Membro del Consiglio o delegato).
4. Reclami che si riferiscono a questioni amministrative, disciplinari o riguardanti il comportamento degli avversari dovranno essere annunciati al Presidente di Giuria preposto entro 15 minuti dalla conclusione dell'ultimo esercizio di gara e presentati poi per iscritto, sotto forma di esposto, al competente organo F.i.a.m. entro le 48 ore successive. Su di essi delibera il Giudice Sportivo dopo aver preso visione del rapporto del Presidente di Giuria e degli arbitri interessati al fatto.
5. I reclami che si riferiscono alla posizione di una società o di un atleta debbono essere annunciati all'U.d.G. competente all'atto del peso e presentati poi per iscritto nei 30 minuti successivi. Se l'irregolarità viene accertata susseguentemente per falso di documenti esibiti, la denuncia ed il reclamo possono essere effettuati entro le 48 ore successive. E' facoltà degli organi competenti intervenire d'ufficio. Su tali reclami delibera il Direttore di Gara qualora sia in possesso di tutti gli elementi necessari, in caso contrario demanda la decisione al Giudice Sportivo.
6. Tutti i reclami, all'atto della presentazione, debbono essere accompagnati dalla prescritta tassa di Euro 50 restituibile in caso di accoglimento.

Art. 5 - RICORSI

1. Avverso le decisioni di prima istanza dei reclami di cui all'articolo precedente, è ammesso ricorso, entro 10 giorni dalla notifica della decisione, rispettivamente:
 - h) Al Giudice Sportivo, per le decisioni prese dal Presidente di Giuria e dal Direttore di Gara;
 - i) Alla Commissione d'Appello, per le decisioni prese dal Giudice Sportivo.
2. Tutti i ricorsi devono essere presentati per iscritto ed accompagnati dalla relativa tassa di € 200 restituibile in caso di accoglimento.
3. I ricorrenti hanno facoltà di chiedere di essere sentiti personalmente e di esibire testimonianze e/o documentazioni. In tal caso tutte le spese di istruttoria saranno a loro carico, anche in caso di accoglimento del ricorso.

Art. 6 - OMOLOGAZIONE DELLE GARE

1. Al termine della gara, e comunque non oltre le 48 ore successive, il Direttore di Gara dovrà provvedere a trasmettere al competente organo F.i.a.m. il verbale della manifestazione, completo di tutti i documenti inerenti la gara e accompagnato dalle relative quote di iscrizione nonché da ogni altro dato ufficiale relativo alla manifestazione.
2. In base ai documenti ufficiali, la Segreteria Generale procederà all'omologazione della gara, ove non vi siano reclami pendenti, oppure demanderà il reclamo al Consiglio F.i.a.m..

3. L'omologazione delle gare è di competenza della Segreteria Generale per le manifestazioni Internazionali, Nazionali, Regionali e Provinciali limitatamente alle manifestazioni che prevedono le fasi regionali e Provinciali delle qualificazioni nazionali, degli Staff Regionali per tutte le altre gare ad interesse regionale e degli Staff Provinciali per le gare ad interesse Provinciale. In ogni caso il Delegato Regionale e/o il Delegato Provinciale dovrà comunque trasmettere alla Segreteria Generale copia delle manifestazioni di sua competenza.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ ED IMPEGNI ECONOMICI

1. I Comitati, le società e/o gli Enti cui è demandata l'organizzazione delle gare sono responsabili del buon andamento organizzativo delle stesse e dovranno attenersi tassativamente alle norme emanate dalla F.i.a.m. rispondendone economicamente e logisticamente come segue:
 - a) Il palazzetto dello sport o la struttura nella quale avrà luogo la manifestazione, giuste le norme del Regolamento Organico, sarà totalmente a carico del Delegato, della società o dell'Ente organizzatore che ne garantirà la disponibilità per tutta la durata prevista della gara.
 - b) L'organizzazione dovrà inoltre garantire, a sue spese, la presenza di un medico e , per le gare di kumite di un'ambulanza attrezzata per il pronto intervento per tutta la durata della manifestazione.
 - c) L'organizzazione fornirà inoltre il seguente materiale logistico per ogni quadrato di gara:
 - Tavolino/i per la Giuria e un numero sufficiente di sedie per gli Ufficiali di Gara.
 - Cronometri, nastri per tracciare i quadrati, nastri in stoffa rossi e bianchi per i contendenti.
 - Tabelle di numerazione per le gare di pertinenza.
 - Bandierine rosse e bianche per le gare di Kumite.
 - Bandiere e Stemmi della Provincia, della Regione, della Nazionale e della Federazione.
 - d) Dovrà essere approntato, a cura dell'organizzazione, sufficiente materiale di cancelleria per eventuali reclami, almeno tre bilance di precisione e quant'altro richiesto sotto l'aspetto logistico per la manifestazione.
 - e) Sarà predisposto adeguato servizio d'ordine, possibilmente completato da transenne, e gli organizzatori dovranno farsi parte diligente nel procurare tutti i permessi di pubblica sicurezza necessari al regolare svolgimento della manifestazione.
3. La F.i.a.m. interverrà, se il Consiglio Federale ratificherà la conferma ufficiale, garantendo per la gara:
 - a) Gli Ufficiali di Gara necessari alla manifestazione.
 - b) Tutto il materiale logistico di cancelleria inerente la gara (tabelloni ecc.).
 - c) Tutte le medaglie necessarie alle premiazioni delle varie categorie e/o classi individuali in gara.
 - d) Coppe per le prime società classificate nelle gare individuali, come da regolamento di Disciplina.
 - e) Coppe per le prime squadre classificate nelle gare a squadre e medaglie per i singoli atleti. I premi si intendono attribuiti sia per il Campionato Italiano come per la Coppa Italia, per il Campionato Regionale e il Provinciale.

Art. 8 – RICHIESTE GARE

1. Le richieste di gare e/o manifestazioni debbono essere presentate nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
2. Le domande di concessione di gare a carattere Nazionale o Internazionale debbono essere inviate alla Segreteria Generale della F.i.a.m. tramite il competente Delegato Regionale che esprimerà parere motivato prima di trasmetterle alla Segreteria Generale .
3. Le domande di concessioni di gare Regionali debbono essere viste dal Delegato Regionale competente elencando il preventivo parere di tutti i Delegati Provinciali interessati.
4. Le domande di approvazione di gare Provinciali dovranno essere presentate alla Segreteria Generale dal Delegato Provinciale accompagnata dai pareri del Delegato Regionale.
5. Tutte le richieste di gare, che come da missione principale della Federazione, hanno lo scopo principale di richiamare l'attenzione e l'interesse per la promulgazione delle Discipline della F.i.a.m. sul territorio dovranno essere promosse dalle società affiliate.
6. Spetterà al Consiglio Federale deliberare sulla concessione e l'autorizzazione dell'utilizzo del marchio una volta aver ricevuto la documentazione dalla Segreteria Generale.

Art. 9 - MANIFESTAZIONI

Le società che indicano manifestazioni non elencate nel calendario provinciale, regionale o nazionale, devono seguire la procedura prevista dal R.O.

Art. 10-NORME PARTICOLARI

- a) Qualora in una manifestazione fossero assenti gli U.d.G. designati, l'Ispettore Federale o il rappresentante della F.i.a.m. più alto in grado dovrà stabilire se far svolgere o meno la gara e determinando le eventuali modalità.

- b) Per essere omologata a tutti gli effetti, la decisione dovrà essere accettata, con firma di documento ufficiale, da tutti i rappresentanti delle società presenti.

Art. 11 - ISCRIZIONE ALLE GARE

1. Per le iscrizioni alle gare Nazionali per le quali è prevista la Fase Regionale e Provinciale di qualificazione si procede come segue:
 - a) Le società interessate devono inviare le iscrizioni alla Fase Provinciale di qualificazione, entro i termini previsti, al Delegato Provinciale stesso
 - b) Il Delegato Provinciale redigerà una classifica parziale, per la prima e seconda delle tre fasi provinciali previste, ed entro 8 giorni dall'avvenuto svolgimento dell'ultima fase provvederà ad inviare alla Segreteria Generale e allo Staff del Delegato Regionale l'elenco degli atleti qualificati, che saranno così iscritti alle Finali Regionali.
 - c) Le società interessate devono inviare le iscrizioni alla Fase Regionale di qualificazione al Delegato Regionale competente entro i termini previsti dal Delegato Regionale stesso che seguirà il protocollo organizzativo della Federazione.
 - d) Il Delegato Regionale procederà, entro 8 giorni dall'avvenuta qualificazione, ad inviare alla Segreteria Generale l'elenco degli atleti qualificati, che saranno così iscritti alla Finale Nazionale.
 - e) L'elenco degli atleti qualificati, suddivisi per categoria, classe e peso, sarà trasmesso dalla Segreteria Generale alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara ed al Delegato Organizzatore della fase finale divenendo così ufficiale.
 - f) Gli atleti qualificati che intendono partecipare alla Fase Finale Nazionale, dovranno far pervenire, tramite la loro società di appartenenza, alla Segreteria Generale la loro iscrizione corredata da copia del bonifico bancario alla F.i.a.m., entro e non oltre il termine indicato dalla circolare annunciante la gara.
 - g) Nelle Fasi Provinciali si qualificano per la Fase Finale Regionale tutti gli atleti che risultino essere stati iscritti alle fasi provinciali stesse, salvo diversa disposizione data dal Consiglio.
 - h) Nelle Fasi Regionali si qualificano per la Fase Finale Nazionale tutti gli atleti che risultino essere stati iscritti alle fasi regionali stesse, salvo diversa disposizione data dal Consiglio.
 - i) Le fasi Provinciali valgono per l'assegnazione del titolo, sia a livello individuale come a squadre, di Campione Provinciale.
 - j) Le fasi Regionali valgono per l'assegnazione del titolo, sia a livello individuale come a squadre, di Campione Regionale.
 - k) A livello Nazionale, come a livello Regionale e Provinciale, le gare saranno effettuate seguendo il programma stabilito nell'apposita regolamentazione di Disciplina.
2. L'ultima delle tre fasi Provinciali di qualificazione alle Finali Regionali dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima della data prevista per la prima delle due Fasi Regionali.
3. La seconda delle due fasi Regionali di qualificazione alle Finali Nazionali dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima della data prevista per la Finale Nazionale.
4. Per le iscrizioni alle gare Nazionali per le quali non è prevista la fase Regionale o Provinciali di qualificazione si procede come segue:
 - a) Le società interessate devono inviare le iscrizioni direttamente alla Segreteria Generale a mezzo lettera Raccomandata o fax almeno 8 giorni prima della data prevista per la gara unitamente alla ricevuta del versamento delle quote di iscrizione effettuata tramite bonifico bancario alla F.i.a.m..
 - b) La Segreteria F.i.a.m. provvederà ad informare la Commissione Nazionale U.d.G. e gli organizzatori sul numero degli atleti previsto.
 - c) Le iscrizioni devono essere nominative e devono contenere per ogni atleta indicazione della categoria di peso, classe, grado tecnico, sesso, disciplina, specialità, stile (per le gare di forme).
 - d) L'iscrizione a qualsiasi tipo di gara dovrà contenere il nome del Responsabile della società in qualità di accompagnatore ufficiale. In caso di forzata assenza dello stesso, il Presidente della società potrà delegare altro tesserato quale accompagnatore ufficiale.
 - e) Atleti, Insegnanti Tecnici e Dirigenti Sociali devono avere la Licenza Federale vidimata per l'anno in corso. Nel caso le tessere non fossero ancora pervenute, sarà sufficiente il foglio di affiliazione corredato da ricevuta del bonifico alla F.i.a.m. e documento di identità valido.
5. Il Consiglio Federale nomina per elenco gli atleti Azzurrabili ai quali viene lasciata la facoltà

Art. 12 - CLASSI E CATEGORIE DI PESO

1. Gli atleti agonisti sono suddivisi nelle classi e categorie di peso come da regolamento di Disciplina e suddivisi tra Maschi e Femmine.
2. Nelle gare Maschili e Femminili i concorrenti saranno pesati con i pantaloni del Gi ed una maglietta bianca con maniche corte, sarà ammessa una tolleranza massima di kg. 1. A giudizio del Direttore di Gara potrà essere effettuato il peso di tutti gli atleti o il peso a campione. In quest'ultimo caso gli atleti che saranno trovati fuori peso saranno squalificati. Gli atleti hanno comunque il diritto, in caso di dubbio, di verificare di propria iniziativa, il loro

peso sulla bilancia ufficiale prima dell'inizio della gara. Se risulteranno fuori peso, potranno chiedere di essere inclusi nella categoria corrispondente. Il cambio di categoria è ammesso nelle gare a fase unica e soltanto alla prima delle prove provinciali. Nelle fasi successive l'atleta dovrà partecipare sempre nella stessa categoria di peso.

c) In determinate gare il peso potrà essere variato a seconda delle disposizioni Federali pervenute.

Art. 13 - MANIFESTAZIONI: CLASSIFICAZIONE

1. Le manifestazioni e Gare F.i.a.m. si suddividono secondo il regolamento di Disciplina.
2. A tutte le fasi finali dei Campionati Italiani possono partecipare solo atleti di nazionalità italiana tesserati alla F.i.a.m.. A tutte le , Coppe o Trofei ed ai campionati organizzati in collaborazione con Enti di Promozione Sportiva possono partecipare anche atleti stranieri tesserati F.i.a.m.. Atleti appartenenti ad altre organizzazioni, purché in regola con le norme di Legge, potranno partecipare a gare F.i.a.m. (esclusi i Campionati Italiani e proprie fasi) dietro specifica richiesta e successiva autorizzazione.

Art. 14-MODALITÀ TECNICHE

1. I Campionati Italiani Esordienti, Cadetti, Juniores, Seniores e Master, nonché tutte le altre manifestazioni Nazionali della F.i.a.m., sono disciplinati dalle Regole per le Competizioni di cui il regolamento di Disciplina.
2. Se al controllo del peso di una categoria risulterà assente più di un terzo degli atleti qualificati, il sorteggio della categoria sarà ripetuto in sede di gara.
3. La F.i.a.m., in casi speciali, potrà stabilire tipi di gara con formule diverse, qual'ora si rendesse necessario e logico anche in sede di gara e senza preavviso.

Art. 15 - CAMPIONATI ITALIANI E COPPA ITALIA IND. M/F –Ragazzi,Esordienti,Cadetti,Junior,Senior,Master,Veterani.

1. Ai Campionati Italiani ed alla Coppa Italia , alle fasi Provinciali e Regionali, individuali, maschili e femminili, classi separate, sono ammessi esclusivamente atleti tesserati per l'anno in corso, con il grado minimo di cintura verde.
2. I Campionati sono organizzati per Stili, Specialità e gradi: verdi/blu, marroni/nere
3. Le gare si articolano in tre fasi Provinciali con valore di Campionato Provinciale ed in due fasi Regionali alla quale sono ammessi tutti gli atleti qualificati alle fasi Provinciali.
 1. Le gare si articolano in due fasi Regionali con valore di Campionato Regionale ed in una fase finale Nazionale alla quale sono ammessi tutti gli atleti qualificati alle fasi Regionali.
 2. Le gare si svolgono nelle rispettive classi, specialità e categorie di peso con le modalità tecniche specificate nel presente regolamento e nel Regolamento Arbitrale e per le classi che i regolamenti di Disciplina prevedono.

Art. 16 - CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE, M/F-Esordienti,Cadetti,Junior/Senior

1. Al Campionato Italiano a Squadre, maschile e femminile, sono ammessi esclusivamente atleti tesserati per l'anno in corso, con il grado minimo di 1° kyu.
2. I Campionati sono organizzati per Specialità e Stili (soltanto per il kata).
3. La gara si articola in una fase Provinciale, con valore di Campionato Provinciale, ed in una fase finale Regionale alla quale sono ammesse tutte le squadre qualificate alla fase Provinciale.
4. La gara si articola in una fase Regionale, con valore di Campionato Regionale, ed in una fase finale Nazionale alla quale sono ammesse tutte le squadre qualificate alla fase Regionale.
5. Le squadre, soltanto per il Campionato senior, potranno essere formate da classi miste (ju-se) .
6. E' ammesso il prestito di 1 atleta proveniente da altra società F.i.a.m.. La società presso la quale l'atleta è tesserato dovrà rilasciare specifico nulla osta, valido solo per la gara in questione, firmato dal Presidente o suo delegato.
7. Ogni società può presentare in gara al massimo due squadre maschili e due femminili.
8. La gara si svolge con le modalità tecniche specificate nel presente Regolamento e nel Regolamento Arbitrale e per le classi che i regolamenti di Disciplina prevedono.
9. Le Squadre, Maschili e Femminili, dovranno essere composte da 3 titolari e 1 eventuale riserva. Non è ammessa la partecipazione con meno di 2 atleti. (Solo per il kata, nella Squadra Maschile può essere eventualmente inserita una atleta donna, in quella Femminile può essere eventualmente inserito un atleta uomo).

Art. 17 - CAMPIONATI ITALIANI E COPPA ITALIA "ENTI", OPEN INO. M/F, SE, KU/KA

1. Ai Campionati Italiani ed alla Coppa Italia di ogni Disciplina, "Enti", individuali m/f, sono ammessi atleti tesserati per l'anno in corso alla F.i.a.m., all'Ente di Promozione al quale la F.i.a.m. eventualmente aderisce, alle organizzazioni italiane di Arti Marziali in regola con le norme di Legge.
2. Ai Campionati Open ,ai Campionati Italiani a squadre, alla Coppa Italia a squadre, sono ammessi atleti di nazionalità straniera..
3. La gara si articola in un'unica Finale Nazionale.
4. Valgono le norme previste per le categorie di peso e formula di gara dei Campionati Italiani Seniores F.i.a.m. di ogni Disciplina.

Art.18-COPPA ITALIA INDIVIDUALE KATA E KUMITE

- 1 Gara di valore nazionale riservata alle cinture colorate, suddivisi per gradi (GIALA-ARANCIO/VERDI BLU), specialità, classe, sesso, peso.
- 2 Per quanto attiene alle modalità di svolgimento, ci si riferisce alle norme riguardanti lo svolgimento dei Campionati Italiani.

Art.19- COPPA ITALIA A SQUADRE KATA E KUMITE

- 1 Gara di valore nazionale riservata alle cinture colorate (da cintura Arancio a blu).Le modalità di svolgimento sono le stesse di quelle stabilite per il Campionato Italiano a Squadre

Art.20- CAMPIONATO ITALIANO RAGAZZI(KATA)

- 1 Al Campionati Italiano Ragazzi sono ammessi soltanto atleti tesserati alla FIAM per l'anno in corso, fino al 12° anno di età. Tutti i partecipanti saranno suddivisi per età (5-6 anni; 7-8 anni; 9-10 anni; 11-12 anni)e gradi, sesso e stile.
- 2 La gara si articola in due fasi provinciali, due fasi regionali, ed una fase nazionale.
- 3 La partecipazione alla finale nazionale sarà riservata a tutti coloro che avranno partecipato ad almeno tre delle fasi precedenti di qualificazione.

Art.21- COPPA DEL PRESIDENTE (KATA-KUMITE)

- 1 Gara di valore nazionale riservata alle squadre rappresentative regionali.
- 2 Si articola in un'unica fase.
- 3 Ogni regione dovrà partecipare con:
 - a) squadra maschile Cadetti (3+1);
 - b) squadra femminile Cadetti (3+1);
 - c) 1 squadra maschile Jun/Sen (5+2);
 - d) 1 squadra femminile Jun/Sen (5+2).

Art. 1 - PROGRAMMAZIONE

1. Gli Stages Tecnici della F.I.A.M. si dividono in:
 - a) Nazionali: Corso Intensivo , Fase Nazionale, Stage Tecnico di aggiornamento;
 - b) Interregionali;
 - c) Regionali;
 - d) Provinciali;
 - e) Societari;
- 2 Nei tre giorni precedenti lo Stage Nazionale avrà luogo la Fase Nazionale del corso per Insegnanti Tecnici (Istruttori e Maestri) per 24 ore complessive di lezioni. Il Corso Intensivo è programmato quale preparazione intensiva per aspiranti Allenatori e Docenti Federali alla qualifica richiesta. Lo Stage Nazionale di aggiornamento è riservato a tutti gli Istruttori e Maestri già qualificati che intendono mantenere la qualifica per l'anno successivo.
- 3 Lo Stage Nazionale è organizzato direttamente dalla F.i.a.m. tramite la Segreteria Generale. Esso ha luogo una volta all'anno ed è punto di riferimento tecnico nonché occasione di incontro e di dibattito per tutti gli aderenti alla F.i.a.m.. Lo stage è obbligatorio per tutti gli Insegnanti Tecnici e facoltativo per tutti gli iscritti alla F.i.a.m., senza preclusione di grado. Nel corso dello Stage, che avrà una durata di tre giorni per complessive 15 ore di lezioni, saranno trattate le seguenti materie:
 - a) Teoria e pratica della Disciplina di riferimento;
 - b) Metodologia dell'allenamento;
 - c) Medicina dello sport;
 - d) Regolamenti Federali;

Al termine dello Stage avrà luogo una speciale sessione di esami di passaggio di Grado e saranno effettuati gli esami finali inerenti le Qualifiche Tecniche per tutti i partecipanti al Corso Intensivo e alla Fase Nazionale.
- 4 Gli Stages Interregionali si svolgeranno di norma in un solo giorno per n° 3/5 ore complessive di lezioni. Gli Stages Interregionali sono aperti ad ogni grado. Essi si svolgono su iniziativa della F.i.a.m. e proposta degli Staff Regionali.
- 5 Gli Stages Regionali sono organizzati direttamente dagli Staff Regionali in collaborazione con gli Staff Provinciali nelle Regioni di loro competenza. Si svolge nell'arco di un solo giorno per n° 3/5 ore complessive di lezioni. Gli Stages Regionali si dividono in:
 - a) Obbligatori per tutti i tesserati che intendono effettuare le ore di lezioni tecniche previste per i passaggi di Grado o per l'acquisizione di Qualifiche Tecniche. Le ore di corso effettuate daranno luogo a Crediti Formativi che dovranno essere segnate sulla Licenza Federale (Budo Pass) dei candidati. Senza il minimo previsto dalle norme che regolamentano i passaggi di Grado e Qualifica non sarà possibile accedere alle sessioni di esami.
 - b) Facoltative per tutti i tesserati che intendano migliorare il loro bagaglio tecnico.

6. Gli Stages Provinciali sono organizzati direttamente dagli Staff Provinciali in collaborazione con gli Staff Regional nelle Province di loro competenza. Si svolge nell'arco di un solo giorno per n° 3/5 ore complessive di lezioni. Gli Stages Provinciali si dividono in:
 - a) Obbligatorie per tutti i tesserati che intendono effettuare le 10 ore annuali minime di lezioni tecniche previste per i passaggi di Grado o per l'acquisizione di Qualifiche Tecniche. Le ore dovranno essere segnate sulla Licenza Federale (Budo Pass) dei candidati: senza il minimo previsto dalle norme che regolamentano i passaggi di Grado e Qualifica non sarà possibile accedere alle sessioni di esami.
 - b) Facoltative per tutti i tesserati che intendano migliorare il loro bagaglio tecnico.
7. Gli Stages Societari vengono organizzati dalle Società aderenti alla F.i.a.m. per i loro iscritti. Dovrà essere data tempestiva comunicazione al Delegato Provinciale e al Delegato Regionale competente che ne approveranno l'iniziativa, sempre che lo stage non sia in concomitanza con altra manifestazione Provinciale, Regionale o Nazionale F.i.a.m.. Trascorsi 15 giorni dalla data della richiesta vale il tacito assenso.
8. Nessuno Stage potrà essere organizzato in concomitanza con una manifestazione Nazionale compresa nel Calendario F.i.a.m..

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE

1. Stage Societario: l'organizzazione di uno Stage Societario viene effettuata direttamente dalla società, previa autorizzazione concessa dal il Delegato Provinciale e il Delegato Regionale che ne daranno comunicazione alla Segreteria Generale.
2. Gli organi locali competenti potranno intervenire fornendo, a richiesta della società, i docenti necessari.
3. Stage Provinciale: l'organizzazione di uno Stage Provinciale F.i.a.m. viene decisa direttamente dal Delegato o dal Commissario Provinciale concordando con lo Staff Regionale e previa comunicazione alla Segreteria Generale F.i.a.m.. Il Delegato dovrà impegnarsi a:
 - c) Fornire totale disponibilità di adeguato impianto preventivamente sottoposto all'approvazione della Segreteria Generale F.i.a.m..
 - d) Fornire l'elenco dei partecipanti e le quote tramite bonifico alla F.i.a.m..
 - e) Tutti i costi del predetto Stage Provinciale residuano in carico al Delegato che farà fronte agli stessi entro il limite massimo disposto dalla Federazione.
 - f) Potranno svolgere compiti di docenza i tecnici della provincia o della regione, preferibilmente i Docenti F.i.a.m., o di altre province e regioni purché regolarmente inquadrati nei ruoli F.i.a.m. e perché autorizzata la loro presenza dal Consiglio.
4. Stage Regionale: l'organizzazione di uno Stage Regionale F.i.a.m. viene decisa direttamente dal Delegato o dal Commissario Regionale concordando con i Delegati Provinciali e previa comunicazione alla Segreteria Generale F.I.A.M.. Il Delegato dovrà impegnarsi a:
 - a) Fornire totale disponibilità di adeguato impianto preventivamente sottoposto all'approvazione della Segreteria Generale F.i.a.m..
 - b) Fornire l'elenco dei partecipanti e le quote tramite bonifico alla F.i.a.m..
 - c) Tutti i costi del predetto Stage Regionale residuano in carico al Delegato che farà fronte agli stessi entro il limite massimo disposto dalla Federazione.
 - d) Potranno svolgere compiti di docenza i tecnici della regione, preferibilmente i Docenti F.i.a.m., o di altre regioni purché regolarmente inquadrati nei ruoli F.i.a.m..
5. Stage Interregionale: per richiedere l'organizzazione di uno Stage Interregionale gli interessati che ne faranno richiesta dovranno impegnarsi a:
 - a) Fornire totale disponibilità di adeguato impianto preventivamente sottoposto all'approvazione della Segreteria Generale F.i.a.m..
 - b) Fornire l'elenco dei partecipanti e le quote tramite bonifico alla F.i.a.m..
 - c) Assorbirsi ogni spesa inerente il predetto impianto entro il limite massimo disposto dalla Federazione.
 - d) Svolgere intensa opera di promozione presso tutte le società della regione, in collaborazione con Staff delle altre regioni appartenenti alla zona interessata, al fine di garantire un'adeguata presenza di tecnici ed atleti.
6. Stage Nazionale: è organizzato direttamente dalla F.i.a.m. e prevede l'intervento dei migliori Docenti nazionali e stranieri.
7. La F.i.a.m., se richiesto, interverrà fornendo Docenti per qualsiasi stage. Si adopererà inoltre affinché il corso venga adeguatamente pubblicizzato a livello nazionale tramite circolari e divulgazione a mezzo stampa.
8. L'effettuazione di uno Stage Societario va comunicata al Delegato Provinciale almeno 30 giorni prima della data prevista per ottenere l'autorizzazione.
9. L'effettuazione di uno Stage Provinciale va comunicata alla Segreteria Generale e al Delegato Regionale almeno 30 giorni prima della data prevista per ottenere l'autorizzazione dal Consiglio Federale.
10. L'effettuazione di uno Stage Regionale va comunicata alla Segreteria Generale almeno 30 giorni prima della data prevista per ottenere l'autorizzazione dal Consiglio Federale.
11. L'effettuazione di uno Stage Interregionale va comunicata alla Segreteria Generale almeno 60 giorni prima della data prevista al fine di ottenere l'autorizzazione preventiva e consentire l'immissione dei dati informativi nelle circolari Federali.

Art. 3 - ESAMI

1. L'organizzazione e l'effettuazione delle sessioni di esame dei primi due Gradi viene demandata agli Staff Provinciali e agli Staff Regionali ai quali gli interessati dovranno rivolgersi per la regolare iscrizione.
2. Le quote di iscrizione alle sessioni d'esame saranno direttamente raccolte dai Delegati Provinciali e dai Delegati Regionale che provvederanno a nome del Delegato Regionale a versare alla Segreteria Generale F.i.a.m. la quale invierà al Delegato i moduli d'Esame in numero pari alle quote versate.
3. Moduli eventualmente non utilizzati dovranno essere invalidati e restituiti alla Segreteria Generale, che valuterà la fattibilità e l'opportunità di un rimborso parziale.
4. La Commissione d'Esame sarà presieduta dal Delegato Provinciale/regionale o da suo delegato. Sarà composta da 2 a 4 tecnici di grado minimo superiore a quello degli esaminandi nominati dal Delegato Regionale. Se nella regione sono presenti Docenti Federali, gli stessi, ove disponibili, dovranno essere inseriti nella Commissione.
5. L'organizzazione potrà essere affidata direttamente al Delegato Provinciale e al suo Staff qual'ora lo sviluppo della Disciplina nell'ambito della Provincia sia particolarmente alta e la partecipazione numerosa. Lo stesso verrà affiancato da un incaricato Federale e agirà di comune accordo con lo Staff Regionale su coordinamento del Consiglio Federale.
6. Il Verbale d'Esame, debitamente compilato, controfirmato dagli esaminatori e contenente il risultato (idoneo, non idoneo), dovrà essere restituito alla Segreteria Generale unitamente ad un verbale riepilogativo della Sessione. I candidati non idonei potranno sostenere un secondo esame nel corso della prossima sessione programmata dal Delegato, senza dover nuovamente versare la quota. Se giudicati nuovamente inidonei, dovranno ripetere l'esame non prima di 6 mesi, e versare nuovamente la quota prevista. I candidati a primi due Gradi potranno effettuare le loro prove d'esame anche iscrivendosi direttamente allo Stage Nazionale. In tal caso la quota d'esame sarà versata direttamente alla Segreteria Generale in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda sul luogo.
7. Gli esami dei Gradi dal 3° a 5° si svolgono una volta all'anno nel corso dello Stage Nazionale. Le iscrizioni dovranno pervenire direttamente alla Segreteria Generale almeno 30 giorni prima dello Stage.
8. La Commissione d'esame sarà presieduta dal Presidente della F.i.a.m. o da suo delegato, e sarà composta da 2 a 6 Membri, scelti preferibilmente tra i Docenti Federali, nominati dal Consiglio F.i.a.m..
9. Gli Esami di Qualifica Tecnica si svolgeranno contestualmente e con le stesse modalità di quelli per passaggio di grado, solo nel corso dello Stage Nazionale. Ai predetti esami potranno partecipare solo candidati in regola con i requisiti previsti per Allenatori, Istruttori e Maestri. In tutte le sessioni di esame le Commissioni, ad eccezione del presidente, dovranno essere composte da tecnici, appartenenti allo Stile degli esaminandi.: Nei casi in cui i candidati appartengano a diverse Scuole (Stili) e Specialità, dovranno essere nominate più commissioni, una per ogni Scuola e Specialità presente in sede di esami. Qualora il numero dei tecnici fosse insufficiente, e ammessa la presenza nella Commissione di membri appartenenti a Scuole e Specialità diversi: gli stessi dovranno comunque limitare i loro interventi ed il loro giudizio a quanto non strettamente collegato al ramo tecnico peculiare dello Scuola di appartenenza.

Art. 4 - CORSO ALLENATORI, ISTRUTTORI E MAESTRI: MODALITÀ' LOGISTICHE

I candidati in possesso dei requisiti previsti, dovranno effettuare richiesta di ammissione al Corso Allenatori, Istruttori e Maestri direttamente alla Segreteria Generale F.i.a.m. entro il 30 Giugno di ogni anno versando tramite bonifico bancario alla F.i.a.m. il 50% della quota stabilita dalla F.i.a.m. all'inizio di ogni anno sportivo.

Art. 5 - CORSO UFFICIALI DI GARA

I candidati in possesso dei requisiti previsti, dovranno effettuare richiesta di ammissione al Corso Ufficiali di Gara direttamente alla Segreteria Generale F.i.a.m. entro il 30 Giugno di ogni anno versando tramite bonifico bancario alla F.i.a.m. il 50% della quota stabilita dalla F.i.a.m. all'inizio di ogni anno sportivo. La Segreteria Generale provvederà ad inviare agli interessati i testi necessari alla preparazione dell'esame.

TITOLO XII - DISCIPLINE E REGOLAMENTI DI DISCIPLINE (ARTI MARZIALI)

Art. 1 - DISCIPLINE REGOLAMENTATE

1. La F.i.a.m. "Federazione Italiana Arti Marziali" è costituita dai Soci e dalle Società Sportive affiliate, essa è riconosciuta come rappresentante in Italia da tutte le organizzazioni Internazionali delle Arti Marziali insegnate dai suoi affiliati.
2. La F.I.A.M. ha per scopo promuovere, organizzare, disciplinare, diffondere e controllare l'attività di tutte le arti marziali a livello educativo, morale e sportivo al fine di assicurarne la diffusione e contribuire alla formazione ed al consolidamento dell'integrità psico fisica degli associati; conseguentemente potrà svolgere tutte le attività ed iniziative idonee al raggiungimento dello scopo medesimo. In particolare la F.I.A.M. si propone di:
 - a) Promuovere, diffondere ed organizzare l'attività delle arti marziali rendendone disponibile l'accesso e la pratica a tutte le componenti sociali con finalità educative, culturali, ricreative e sportive.
 - b) Stimolare l'impegno a promuovere l'attività delle Arti Marziali quale recupero per i portatori di handicap e per gli anziani.

- c) Seguire criteri formativi, in armonia con i programmi del Ministero della Pubblica Istruzione, per le Scuole di ogni ordine e grado con particolare riguardo ai giovanissimi.
 - d) Organizzare corsi di formazione ed aggiornamento professionale senza scopo di lucro.
 - e) Organizzare attività e manifestazioni sportive, a carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
3. Possono essere affiliate tutte le società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi formalmente costituiti che intendono praticare gli sport controllati dalla FIAM e che:
- a) Siano disciplinate da uno Statuto Sociale ispirato a principi di reale democrazia;
 - b) Non abbiano finalità di lucro;
 - c) Si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri, Docenti Federali.

Art. 2 – SETTORI

1. I Settori riservati alle Discipline dovranno attenersi alle norme dello Statuto e dei vari Regolamenti F.i.a.m.. Essi godranno degli stessi benefici senza distinzione di Disciplina.
2. I Settori saranno diretti da Commissioni Tecniche di Settore, nominate dal Consiglio Nazionale F.i.a.m..
3. Le C.d.S. saranno composte da un Presidente e da due a quattro Membri. Le Commissioni, alla prima riunione, eleggono al loro interno il Vice Presidente ed un Segretario.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità il voto del Presidente sarà determinante. Il Consigliere Delegato non partecipa alla votazione, ma ha potere di veto sulle decisioni prese, quando ritiene che le stesse possano essere in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti, o comunque con i programmi emessi dalla F.i.a.m..
5. Tutte le delibere delle Commissioni, per divenire esecutive, dovranno essere ratificate dal Consiglio F.i.a.m. che potrà modificare le stesse apportando variazioni o determinando regole volte al corretto funzionamento dei Settori nell'ambito delle norme Statutarie.
6. Ogni Settore sarà disciplinato da Regolamento F.i.a.m. e da apposito Regolamento di Disciplina.
7. La gestione finanziaria dei Settori sarà disciplinata come segue:
 - a) Le operazioni di tesseramento ed affiliazione delle Società sportive, degli Atleti, Insegnanti Tecnici, Ufficiali di Gara, Dirigenti Federali e Sociali, secondo le Norme. Le società aderenti ai vari Settori pagheranno la quota "Affiliazione Società", le quote "Tecnici", "Ufficiali di Gara" ed "Atleti" saranno le stesse per ogni Settore ed andranno versate alla F.i.a.m..
 - b) La F.i.a.m. riverserà al Settore, per finanziare la normale attività tecnico-agonistica.
 - c) Al termine di ogni anno sportivo, entro il 31 Dicembre, il Settore dovrà presentare alla Segreteria Generale F.i.a.m. dettagliato rendiconto comprendente il Bilancio Consuntivo dell'attività del Settore sia economico che operativo. Tutte le spese inserite nel Bilancio Consuntivo del Settore dovranno essere regolarmente corredate da pezze giustificative secondo le norme di legge che disciplinano l'attività delle associazioni sportive.
 - d) La F.i.a.m., su istanza motivata delle Commissioni e parere favorevole del Consiglio Federale, potrà sostenere in particolari casi un Settore di Disciplina con finanziamenti e/o agevolazioni particolari volte allo sviluppo del Settore stesso.
 - d) La Commissione di Settore potrà proporre la nomina di Commissioni o Commissari Tecnici e Arbitrali, Delegati Regionali e Provinciali di Settore al Consiglio Federale ecc. al fine il Settore possa completare i suoi quadri in ogni particolare secondo le esigenze delle varie discipline.

Art. 3- REGOLAMENTI SPECIFICI DI DISCIPLINA

1. Il presente regolamento Generale viene integrato dai regolamenti riguardanti le Arti Marziali nella loro specificità.
2. Qual'ora si verifichi l'affiliazione di nuove Società che portino in dote un'Arte Marziale non specificatamente regolamentata, in attesa della stesura di un apposito Regolamento, la stessa verrà organizzata secondo il regolamento del Settore più prossimo o in mancanza, dal Regolamento Ufficiale del Settore Karate.
3. Per quanto non espressamente previsto nei Regolamenti Ufficiali di Settore, si applicano, per quanto occorra, i regolamenti di Disciplina del CONI in quanto compatibili.